SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA
e del Vice Presidente SCARDACCIONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » **(1707)** (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 610, 611, 612 e *passim*
BENEDETTI . . . . . 612, 614, 615 e *passim*
BRUGGER . . . . . 613, 616, 625 e *passim*
CIPOLLA 659
CUCCU 634, 635, 645
DEL PACE . . . . . 628, 639, 651 e *passim*
DINDO 626
GRIMALDI . . . . . 620, 621, 622 e *passim*
LUSOLI . . . . . 613, 614, 618 e *passim*
MAZZOLI, *relatore alla Commissione* . . 610, 616 623 e *passim*
PALA . . . . . 611, 613, 615 e *passim*
PEGORARO 639, 650
SCARDACCIONE . . . . 624, 629, 644 e *passim*
SEGNANA . . . . . 612, 617, 618 e *passim*
VALSECCHI Athos . . . . 613, 614, 615 e *passim*
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* *Pag.* 611, 616, 620 e *passim*
VERONESI 646, 647

Presidenza del Presidente
ROSSI DORIA

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arnone, Benedetti, Brugger, Cagnasso, Cipolla, Cuccu, Del Pace, Dindo, Grimaldi, Marcora, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga, Tiberi.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Balbo, Benaglia, Boano, Chiaromonte, Colombi, Compagnoni, Lombardi e Orlando sono sostituiti rispettivamente dai senatori Veronesi, Ballesi, Segnana, Lusoli, Orlandi, Vignolo, Valsecchi Athos e Treu.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi .

CAGNASSO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco, Galloni, Carta, Rognoni, Merli; Longo Luigi, Vecchietti, Orilia, Lizzero, Pigni, Alini, Amendola Giorgio, Amodei, Barca, Bastianelli, Berlinguer, Boiardi, Boldrini, Bortot, Busetto, Caprara, Cardia, Ceravolo Domenico, Colajanni, Corghi, D'Alema, D'Alessio, D'Amico, Esposto, Finelli, Fiumanò, Galluzzi, Gessi Nives, Giannini, Granzotto, Grimaldi, Ingrao, Iotti Leonilde, Lajolo, Lama, Lattanzi, Lavagnoli, Macaluso, Marras, Maschiella, Mattalia, Miceli, Milani, Minasi, Monasterio, Morgana, Napolitano Giorgio, Natoli, Natta, Pajetta Gian Carlo, Passoni, Raffaelli, Raicich, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sanna, Scaini, Scipioni, Scotoni, Scutari, Sereni, Carrara Sutour, Taormina, Tedeschi, Tempia Valenta, Terraroli, Tognoni, Tuccari, Venturoli, Zucchini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri abbiamo approvato i primi due articoli e ci siamo poi fermati di fronte alle difficoltà presentate dall'articolo 3. Per cercare di superare tali difficoltà, stamane si è riunita l'apposita Sottocommissione, la quale è giunta alla conclusione di rendere più espliciti i concetti di classificazione dei territori montani e della loro ripartizione in zone omogenee per comunità. Sentiamo ora dal relatore il nuovo testo di questo articolo 3.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo modificato anche il titolo:

« Art. 3.

(*Classifica e ripartizione dei territori montani*)

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni. La classifica dei territori montani sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i comuni interessati ».

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 3 dovrebbe limitarsi a questi due concetti, con l'eliminazione del comma riguardante la carta della montagna, in quanto abbiamo accertato che tale documento non comporta una delibera per sè ma costituisce semplicemente una rappresentazione grafica delle classificazioni e delle ripartizioni. E va soppresso anche il comma riguardante l'eventualità della competenza di più regioni, poichè dobbiamo assolutamente escludere che una Comunità montana possa appartenere a più di una regione. Qualora, di fatto, una Comunità sia posta a cavallo tra due regioni, si procederà d'intesa tra tali

due regioni: ma una simile procedura non può essere inserita in una legge il cui scopo è la istituzione di zone montane omogenee.

Questo è il concetto che ha ispirato la Sottocommissione nel redigere il nuovo testo dell'articolo 3.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dal punto di vista del concetto, condivido l'elaborato della Sottocommissione, perchè mi pare sia stato opportunamente ribadito quanto peraltro previsto dallo schema di decreto delegato, ossia la classificazione e la qualificazione dei territori e dei comprensori di bonifica montana, mentre per quanto riguarda le zone depresse resta ferma la competenza degli organi dello Stato, sentite le regioni interessate. Vorrei però chiedere: atteso che la ripartizione deve avvenire con legge regionale, se non c'è una iniziativa regionale, essa non può aver luogo?

PRESIDENTE. È un'applicazione del dettato costituzionale, che al 1° comma dell'articolo 133 stabilisce: « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione ». Perciò c'è sempre un riferimento all'intervento delle Regioni.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'accordo, anche perchè mi pare che il concetto ribadito ieri sia stato ben recepito. Insisterei, piuttosto, perchè sia mantenuto il comma che riguarda la carta della montagna.

PRESIDENTE. La redazione della carta della montagna costituisce un semplice atto materiale, una rappresentazione grafica che può essere affidata ad un ente specializzato come l'Istituto De Agostini, che sicuramente ne farà un bellissimo volume. Non ravviso, perciò, l'opportunità che se ne debba fare menzione in una legge.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In base agli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, viene operata una completa revisione dei comprensori di bonifica montana. Si rende pertanto necessario un riepilogo anche visivo a disposizione dei comuni interessati.

PRESIDENTE. Siamo in attesa del decreto delegato e, quindi, di sapere se la competenza sui comprensori di bonifica montana sarà dello Stato o delle Regioni. Nel frattempo non parliamone. Quando tutto sarà stato attuato, allora si renderà certamente opportuno redigere una carta dettagliata. Comunque è un compito che potrà essere assolto senza la necessità di un obbligo legislativo.

PALA. Potremmo trattare la questione della carta della montagna là dove facciamo riferimento al testo unico.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Noi andiamo incontro ad una serie di operazioni di classificazione e riclassificazione per via della richiesta di modifica dell'attuale situazione. La carta della montagna ha questo significato: di riepilogo ufficiale della nuova situazione che si andrà a determinare.

PRESIDENTE. L'importante è dire che partiamo da una situazione di classificazioni che era quella del 1952 e che stabiliamo una procedura per la modifica di tali classificazioni, la quale avviene con leggi dello Stato su iniziativa delle Regioni.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'accordo, ribadito quest'ultimo concetto concordo sul testo dell'articolo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do ora lettura del nuovo testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione:

Art. 4.

(*Comunità montane*)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che

in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;

c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con adeguata partecipazione delle minoranze, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità dovranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

Il Consiglio regionale sarà pertanto tenuto a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare, con propria legge, le norme di cui al comma 2;

3) approvare gli statuti delle singole Comunità;

4) coordinare ed approvare i piani zonali;

5) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio;

6) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge.

Alle spese correnti di funzionamento delle Comunità montane concorreranno i comuni secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie.

SEGNANA . A proposito del penultimo comma vorrei osservare che mi sembra siano previste varie incombenze, alcune delle quali sono di carattere esclusivamente amministrativo ed altre potrebbero indubbiamente essere di ordine legislativo. Ora non so se spetti al Consiglio regionale, ad esempio, approvare gli statuti delle singole comunità, che è una funzione di carattere esclusivamente amministrativo, oppure « promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio », che non so come possa essere fatto con legge. Sarebbe pertanto preferibile sostituire le parole « Il Consiglio regionale » con le altre « La Regione ». Poi si vedrà se spetti al Consiglio o alla Giunta regionale applicare le diverse disposizioni dell'articolo.

PRESIDENTE. Usare l'espressione « la Regione » mi sembra anche più rispettoso dell'autonomia regionale: si lascerà poi alle Regioni stesse il decidere che cosa vada al Consiglio e che cosa vada alla Giunta. Però ricordo che il criterio che la Sottocommissione aveva seguito nell'elaborare il testo al nostro esame era quello che ciascuno dei compiti elencati si configura in forme istitutive di competenza del Consiglio. L'unico punto riguardante esclusivamente la Giunta è quello dei fondi; comunque pongo senz'altro in discussione la proposta del senatore Segnana.

BENEDETTI. Giustamente è stata fatta la distinzione tra compiti di competenza del Consiglio regionale ed altri di carattere amministrativo, poichè nei punti elencati solo alcuni recano materia di carattere esclusivamente legislativo, come il punto 1), il punto 2), il punto 5), che concerne questioni di merito complessivo da armonizzare con i piani di sviluppo regionale, e via dicendo.

Sono pertanto favorevole ad una enucleazione dei punti esclusivamente amministrativi, che andrebbero posti alla fine del comma preceduti dalle parole: « La Regione, inoltre, provvederà ».

PRESIDENTE. Si potrebbe allora dire: « La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) approvare gli statuti delle singole comunità;

4) coordinare ed approvare i piani zonali ... ».

PALA. Questo non si può fare con legge; non si può stabilire con legge la delimitazione dei piani zonali.

PRESIDENTE. Vi è il piano comprensoriale nel quale sarà tenuto conto dei piani zonali. A me sembra estremamente opportuna la proposta del senatore Segnana, anche con l'aggiunta, al punto 6, delle parole « con legge » dove si parla di determinazione dei criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati.

VALSECCHI. È meglio allora dire: « La Regione provvederà con proprie leggi a delimitare, emanare e ripartire », di modo che il mezzo legislativo regionale viene automaticamente esteso ai punti 1), 2) e 6).

PRESIDENTE. Sì, è meglio fare così.

In questo caso il penultimo comma verrebbe sostituito dai seguenti:

« La Regione sarà pertanto tenuta, con proprie leggi, a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge.

Il Consiglio regionale sarà inoltre tenuto a:

1) approvare gli statuti delle singole Comunità;

2) coordinare ed approvare i piani zonali;

3) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio ».

PALA. Devo fare un'osservazione ad un emendamento proposto dalla Sottocommissione, quello riguardante le spese correnti. Non sono d'accordo su di esso perchè lo ritengo troppo vincolante in quanto i comuni di montagna sono poverissimi e, quindi, le Regioni dovrebbero esse stesse provvedere alla copertura delle spese correnti. Se, invece, poniamo un vincolo come quello proposto dalla Sottocommissione, potremmo mettere in difficoltà molti comuni.

LUSOLI. Forse varrebbe la pena di ritornare alla formulazione primitiva.

PALA. Io non ne parlerei affatto. Quindi la mia proposta è di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Sottocommissione.

BRUGGER. Sono contrario alla proposta del senatore Pala perchè, anche se è vero che di solito i comuni montani sono poverissimi, è però giusto che essi siano chiamati a contribuire al funzionamento del nuovo Ente che andiamo a costituire e che, evidentemente, ha necessità di mezzi per esplicare la sua attività. Un sacrificio, anche piccolo, ad ognuno dei componenti la Comunità deve essere richiesto, perchè altrimenti togliamo valore all'Ente. I sacrifici, anche se piccoli, aumentano la solidarietà.

Sono d'accordo se si vuole ampliare il senso della norma, però il concetto base deve rimanere altrimenti svalutiamo il significato della Comunità.

Sono poi dell'avviso che un inciso del tipo « a livello comunale » non sia necessario, perchè non c'è altra possibilità per le Regioni al di fuori di quella di attingere, in fatto di rappresentanza, ai singoli Comuni. Per di più, se approviamo una formulazione del genere, si può arrivare all'assurdo che se in un Consiglio comunale c'è un solo rappresentante della minoranza, quest'unico esponente deve entrare nell'organo della Comunità. Io lascerei alle Regioni il compito di studiare e adottare gli opportuni parametri.

Propongo, inoltre, in conseguenza di quanto ebbi occasione di dire ieri in sede di discussione generale, l'aggiunta all'articolo 4 di un ulteriore comma, già discusso dalla

Sottocommissione, che dice: « Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale tecnico, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta ». Ciò per invitare le Regioni a non creare doppioni negli uffici. In sostanza, se il personale degli ispettorati agrari e degli uffici forestali destinato a passare alle dipendenze delle Regioni potrà assolvere, anche solo in parte, le mansioni tecniche e amministrative delle Comunità montane, ritengo sia opportuno avvalersene, evitando di sprecare denaro che potrà più opportunamente essere destinato al miglioramento delle Comunità.

P R E S I D E N T E . In sostanza, ci sono tre proposte di emendamento: una riguardante l'inserimento o meno delle minoranze a livello comunale; un'altra attinente alla partecipazione dei Comuni alle spese correnti; la terza per l'aggiunta di un ultimo comma al testo della Sottocommissione. Esaminiamole una alla volta. Cominciamo dal problema della rappresentanza delle minoranze.

L U S O L I . Dalla formulazione proposta dalla Sottocommissione si potrebbe dedurre che è sufficiente la presenza di una minoranza a livello della Comunità, mentre io credo che la precisazione che la minoranza deve essere presente a livello comunale intenda garantire per ogni comune maggioranza e minoranza: è questo il motivo per il quale sono favorevole all'aggiunta.

B E N E D E T T I . Vorrei aggiungere che una formulazione generica potrebbe dar luogo ad una serie di pericolose contestazioni, non solo in sede di applicazione della legge ma addirittura presso l'altro ramo del Parlamento. Per questo comprendo come il collega Brugger abbia sollevato il problema, forse mosso da una situazione tipica della sua Regione e delle sue province ed anche da motivi di carattere etnico; però qui si tende ad affermare il principio della rappresentatività della minoranza, specie considerando che nei comuni, in generale, vige il sistema uninominale, non proporzionale, che sarebbe molto delicato intaccare poichè si correrebbe il rischio di sconvolgere la situazione degli organismi rappresentativi. Credo allora che non possiamo non precisare che la minoranza si intende attribuita a livello comunale, altrimenti il Senato dovrà prendere nuovamente in esame il provvedimento con le inevitabili modifiche apportate dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Il testo del corrispondente comma approvato dalla Camera era il seguente: « Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Quando il comune superi i 5.000 abitanti, sarà rappresentato dal sindaco e da quattro delegati, eletti con voto limitato a due. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente ».

Tale formulazione era il frutto di una lunga discussione politica, che coinvolgeva una questione di principio: principio che effettivamente verrebbe rispettato se mantenessimo la rappresentanza delle minoranze a livello comunale. In caso contrario rischieremmo veramente di vederci modificare il disegno di legge dalla Camera.

V A L S E C C H I . Vorrei osservare quanto segue. Che cosa capita in quei comuni dove non si segue, nelle elezioni, il sistema maggioritario? La maggioranza avrà, poniamo, dodici rappresentanti, la minoranza ne avrà tre. Invece nei comuni dove si segue il sistema proporzionale sarà normale che la minoranza risulti dalla composizione di più minoranze: esisteranno un partito o due i quali costituiranno la minoranza e un partito che da solo costituirà la maggioranza — queste sono le ipotesi normali — accompagnato da tre o quattro altri raggruppamenti politici. Ora, quando parliamo di minoranze intendiamo dire che ciascuno di tali partiti avrà i suoi rappresentanti.

Tutto questo ci obbliga ad approfondire il tema dei rapporti: se, cioè, esiste una mino-

ranza composta di tre o quattro partiti, dovendo attribuire a ciascuno di questi una rappresentanza, che cosa accadrà? Ecco perchè il riferimento al plurale o al singolare ha un suo significato. D'altro canto non possiamo dimenticare che, in via pratica, qui parliamo di maggioranza; e che potrebbero formarsi, una volta usciti dal consiglio comunale, le maggioranze più disparate in funzione dei vari interessi: è un'ipotesi estrema, dato che i partiti hanno presa sulle proprie rappresentanze, ma può verificarsi.

Quindi, non potendosi prevedere la presenza di ciascuna minoranza, anche per non creare organi che diverrebbero mastodontici, bisognerà almeno parlare di minoranza comunale.

B E N E D E T T I . Io appartengo ad una comunità montana di cui fanno parte comuni nei quali è seguito il sistema proporzionale: ad esempio Susa. Qui il consiglio comunale nomina la rappresentanza nella comunità montana e lo nomina con voto che stabilisce la composizione, l'entità dei gruppi ed il gruppo che ha diritto a quel determinato posto nella comunità stessa. Per questo sono d'accordo nell'adottare il termine « minoranze ».

P A L A . Il riferimento al contenuto dell'articolo 4 del testo pervenutoci dalla Camera non è appropriato in questo contesto perchè abbiamo radicalmente mutato il quadro del provvedimento. Noi ci apprestiamo cioè a costituire delle nuove entità territoriali — cioè dei supercomuni, per così dire, degli enti che si pongono tra il comune e la provincia — e dobbiamo procedere come avviene in campo nazionale, stabilendo norme che garantiscano la rappresentatività del corpo elettorale, criteri che salvaguardino maggioranze e minoranze.

In teoria, come affermava il Presidente durante i lavori della Sottocommissione, i suddetti enti potrebbero essere eletti da tutti i cittadini, tra tutti gli elettori residenti nel territorio della comunità; potremmo giungere anche a questo. Oggi non ci arriviamo ma arriviamo a costituire delle nuove entità che sono in un certo senso vincolate ai comuni: sono cioè entità nuove che nascono con leggi regionali.

Dobbiamo garantire che negli organi rappresentativi di questi nuovi enti territoriali si rispettino le norme democratiche, ossia che negli organi deliberativi siano presenti le minoranze. Per questo motivo sono favorevole alla dizione « minoranze », in quanto essa significa più gruppi politici di minoranza, e sono invece contrario all'aggiunta del riferimento ai Comuni. Cioè sono favorevole al testo concordato in sede di Sottocommissione. Sarà poi la legge regionale a stabilire diversamente, a seconda delle situazioni dei vari territori nazionali. Non possiamo pretendere in una legge nazionale di far riferimento a tutte le situazioni locali. Ed il merito maggiore del nuovo testo in esame sta, secondo me, proprio nell'aver reso la legge estremamente elastica e quindi adattabile alle diverse situazioni. Tutto ciò che si voglia dire in più potrebbe portare confusione.

P R E S I D E N T E . Tutti ci auguriamo che domani le Comunità montane possano agire come enti autonomi. Oggi, però, ci dobbiamo attenere alla situazione esistente, la quale riconosce come entità giuridica soltanto il Comune. Quindi mi sembra opportuna la proposta del senatore Valsecchi di parlare di minoranza.

V A L S E C C H I . Naturalmente diventa superfluo l'aggettivo « adeguata ».

P R E S I D E N T E . D'accordo.

P A L A . Se il testo proposto dal senatore Valsecchi riscuote l'adesione di tutta la Commissione, lo condivido anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Valsecchi ed altri che, nel secondo comma, alle parole: « con adeguata partecipazione delle minoranze » sostituisce le altre: « con la partecipazione della minoranza dei Consigli comunali ».

(*È approvato*).

Vi è ora la proposta del senatore Brugger, di aggiungere un comma al testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione.

BENEDETTI. Noi siamo favorevoli.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Anch'io, però proporrei di sopprimere la parola « tecnico » per evitare di ingenerare confusione.

BRUGGER. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Brugger che tende ad aggiungere come ultimo comma il seguente: « Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta ».

(*È approvato*).

Vi è, ora, la proposta di formulare come segue il comma relativo alle spese correnti: « Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno i Comuni in base agli statuti ». Cioè, senza stabilire proporzioni. Di tale comma il senatore Pala propone peraltro la soppressione.

PALA. La mia preoccupazione è che da parte degli amministratori locali sia data una interpretazione eccessivamente restrittiva, nel senso che alle spese correnti debbano concorrere soltanto i Comuni.

SCARDACCIONE. Aggiungiamoci un « anche ».

PALA. D'accordo.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei che l'emendamento fosse completato dall'aggiunta dell'altra parte del testo già discusso in seno alla Sottocommissione, cioè dalle parole: « Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati, è concesso alla Comunità montana ed ai Consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza ».

PRESIDENTE. La legge del 1952 è un necessario termine di riferimento per quanto riguarda la classificazione dei territori montani, perchè ha determinato una situazione di fatto dalla quale dobbiamo inevitabilmente partire. Per quanto riguarda invece l'aspetto finanziario, si tratta di una legge decaduta: saranno le Regioni a stabilire i criteri dei contributi. Cioè il richiamo, oggi, alla legge del 1952, determinerebbe una contraddizione alla quale dobbiamo sottrarci.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi preoccupavo della sostanza della legge del 1952.

PRESIDENTE. Ci penseranno le Regioni ad applicare, nella sostanza, quella legge.

VALSECCHI. Riconosco la difficoltà di legiferare in un momento di trapasso da una legislazione che conosciamo ad un'altra che, invece, ignoriamo. Non c'è comunque dubbio che il dettato costituzionale prevede il passaggio alle Regioni della competenza in materia di agricoltura, che avverrà con il decreto delegato o una eventuale legge quadro. Passaggio che dovrà realizzarsi con quel tanto di liberalità che ogni Regione, nel rispetto del decreto delegato o della legge quadro, cercherà di dare alle norme secondo la propria vocazione e le proprie esigenze.

Ora mi sembra inutile far riferimento ad una legge che sicuramente non sarà più applicata, non tanto e non solo per mancanza di fondi, ma anche perchè lo Stato non ha più competenza primaria in quella materia e quindi viene esautorato proprio in forza di una norma costituzionale. Tuttavia il concetto essenziale che si vuole affermare oggi è quello che agli enti in questione si vuole

attribuire con legge dello Stato una certa aliquota di contributo anzichè un'altra. Ora una legge dispone, ovviamente, per il futuro, ma reca a volte delle disposizioni di carattere finanziario le quali investono anche il passato, e così le due cose si intersecano; ma quando parliamo di spese per il funzionamento ci riferiamo ad un criterio di carattere permanente, perchè la Comunità montana è un ente che nasce adesso, senza limiti di tempo per il futuro, e quindi le sue spese di funzionamento rappresentano un dato ricorrente.

Pertanto, quando affermiamo che alle spese correnti concorreranno gli enti consorziati, secondo la ripartizione fissata dalle norme statutarie, stabiliamo che per un futuro che non ha termine vi sarà un finanziamento a carico anche dei suddetti enti.

Inoltre, quando si parla di contributi ci si riferisce ad un qualcosa che ha carattere transitorio, che vale cioè in quella misura e fin quando il Ministero concede i fondi necessari, e nel quadro di norme che stanno per scadere.

P R E S I D E N T E . Quando discuteremo l'articolo che regola la materia decideremo: o assegneremo i fondi direttamente alle Regioni, e allora le stesse provvederanno, oppure lasceremo ancora una volta che i fondi siano del Ministero, il quale li assegnerà secondo i criteri stabiliti Ma noi questo non possiamo stabilirlo in un provvedimento-quadro: in esso dobbiamo prevedere l'attribuzione dei fondi alle Regioni, le quali, con proprie leggi, li ripartiscono tra le varie destinazioni secondo i propri programmi, e quindi ne assegneranno una parte ai contributi per le spese di funzionamento delle Comunità montane.

V A L S E C C H I . Noi parliamo dei contributi, ma le effettive zone della Comunità montana quali sono? La legge 25 luglio 1952, n. 991, non è più operante dalla fine del 1970 come ho detto, anche per mancanza di fondi.

P R E S I D E N T E . Si attribuisce alle Regioni la competenza sul dettaglio dell'applicazione della legge e si assegnano loro i mezzi finanziari, che vengono ripartiti secondo certi criteri, come d'altra parte stabilisce l'articolo 5.

P A L A . Desidero avanzare due osservazioni. La prima, di carattere procedurale, è la seguente: l'articolo 4 riguarda le competenze regionali; quindi, lasciando impregiudicato il merito, definiamo la questione delle spese correnti e chiudiamo l'articolo, affrontando in altra sede questo problema, che esiste e merita di essere sviscerato. Pertanto, raccogliendo le osservazioni del collega Brugger, proporrei di aggiungere un punto 7) del seguente tenore: « a contribuire alle spese correnti per il funzionamento delle Comunità montane, alle quali concorreranno anche i Comuni ».

In tal modo, è evidente, vi sarà una partecipazione dei Comuni, ma essi non saranno i soli a sostenere le spese stesse.

S E G N A N A . È un impegno di bilancio, quindi andrebbe inserito nella prima parte del comma.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe anche dire: « a contribuire alle spese di funzionamento delle Comunità montane, cui parteciperanno anche i Comuni », e questo dovrebbe essere il punto 4), rientrando nella potestà legislativa della Regione.

La questione sollevata dal sottosegretario Venturi non può rientrare, come giustamente ha osservato il senatore Pala, in questo articolo, che è quello costitutivo delle Comunità montane in base alle leggi regionali; rientrerà eventualmente nell'articolo che stabilisce i fondi di finanziamento.

S E G N A N A . Signor Presidente, io mi permetto di esprimere una perplessità di carattere, diciamo così, costituzionale. Mi domando, infatti, se il Parlamento, in una materia come questa, abbia il potere di obbligare le Regioni — che hanno competenza primaria in tale settore — ad intervenire a favore delle Comunità montane. Non vorrei che facessimo delle cose che superino la nostra competenza di legislatori.

P R E S I D E N T E . Ma i fondi devono andare alle Regioni fin dal primo anno!

S E G N A N A . Questo provvedimento potrebbe essere impugnato dalle Regioni, poichè con esso imponiamo degli oneri che non è in nostro potere imporre. Noi qui, infatti, entriamo in un campo che è di stretta competenza delle Regioni.

P A L A . È meglio non introdurre questa disposizione: le Regioni faranno quello che vorranno.

L U S O L I . È una materia che, con molta probabilità, verrà regolata sia nell'ambito degli Statuti delle comunità montane, sia nell'ambito della legislazione regionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dai senatori Pala e Segnana, inteso a sopprimere l'ultimo comma del testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione, e precisamente le parole: « Alle spese correnti di funzionamento delle Comunità montane concorreranno i comuni secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie ».

(*È approvato*).

Ricordo altresì che, nel corso della discussione, sono emersi suggerimenti per una migliore formulazione del quarto comma, con una precisa distinzione fra competenze di carattere legislativo ed incombenze di carattere amministrativo.

Tale comma, sulla base delle indicazioni già formulate, dovrebbe essere così modificato:

« La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane:

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire fra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre sarà tenuta a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio ».

Metto ai voti il testo modificato del quarto comma di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 4.

(*Comunità montane*).

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;

c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre sarà tenuta a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge*).

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana approntera un piano per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo verrà predisposto da un Comitato tecnico composto da cinque rappresentanti della Comunità e da un rappresentante rispettivamente della Provincia e della Regione. Il Comitato tecnico, nello studio e nella elaborazione del piano, si avvarrà delle strutture tecniche della Regione, della Provincia, dei Comuni e dei consorzi esistenti.

Nell'elaborazione del piano il Comitato tecnico deve sentire il parere dei Consigli comunali, dei Consorzi, dei sindacati e delle associazioni di categoria.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana e dei piani zonali agricoli dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona, ottenuta l'approvazione dell'organo deliberante della Comunità e previa pubblicazione per giorni trenta in ciascun Comune del comprensorio, verrà trasmesso per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dalla presentazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani e del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei Comuni montani delle singole Regioni e delle loro condizioni economico-sociali, il fondo speciale di cui all'articolo 21, n. 3).

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annualmente provvederanno, adottando criteri analoghi a quelli sopra indicati, a finanziare programmi-stralcio annuali, che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo e del conto consuntivo nel rispetto delle norme previste dalla legge comunale e provinciale.

Entro i termini di legge previsti per la approvazione del conto consuntivo dell'eser-

cizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Comunico alla Commissione che sono stati presentati taluni emendamenti tendenti a:

1) sostituire nel primo comma le parole: « un piano » con le altre: « in base alle indicazioni del piano regionale un piano pluriennale »;

2) sopprimere il secondo e il terzo comma;

3) inserire dopo il quinto comma il seguente: « Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, restano subordinati i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti »;

4) modificare il sesto comma come segue: « Il CIPE d'intesa con il Comitato interregionale previsto all'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i fondi di cui all'articolo 25 (o quello che sarà) della presente legge (o di altro Ministero per altre diverse assegnazioni di fondi), ripartirà annualmente fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei Comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali, il fondo speciale di cui all'articolo 21, n. 3) ».

G R I M A L D I . Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Poichè nel nuovo comma che si propone di inserire dopo il quinto si dice che al piano di sviluppo economico-sociale della zona restano subordinati i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, evidentemente fra questi « altri enti operanti » vanno compresi i consorzi di bonifica. Allora io chiedo: se i consorzi di bonifica hanno i loro piani generali regolarmente approvati e pubblicati, che fine fanno questi ultimi? Come avverrà il loro coordinamento?

P R E S I D E N T E . Noi istituiamo le Comunità montane e diamo loro il compito di fare il piano zonale.

Solo che, è evidente, le Comunità montane terranno conto, nella elaborazione del piano zonale, della eventuale presenza di un comprensorio di bonifica. E, comunque, il coordinamento, così come è detto nell'articolo 4, punto 4 del quarto comma, sarà attuato dalla Regione. Lo scopo, quindi, è di delegare alle Regioni il regolamento dei rapporti tra Comunità montane e comprensori di bonifica montana, perchè solo in questa maniera possiamo concepire una legge quadro. Tutte le questioni che poi sorgeranno saranno affrontate e risolte in sede regionale.

G R I M A L D I . Dev'essere chiaro il concetto che tutto ciò che è in contrasto con i piani zonali è decaduto.

P R E S I D E N T E . Non possiamo far decadere oggi una norma che non sappiamo come e se sarà modificata.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'approvazione dei piani regionali di bonifica resta comunque riservata alla competenza statale.

P R E S I D E N T E . Questo lo vedremo: è uno dei motivi di grosso conflitto. Comunque oggi cerchiamo di evitare ogni possibile conflitto con l'interpretazione delle norme delegate che ancora non conosciam. Ecco perchè non abbiamo parlato di decadenza di piani: vedremo successivamente se i piani esistenti decadranno o no, in quanto tutto dipenderà dalla soluzione che sarà data al problema generale. Se la competenza per i piani di bonifica montana, come a mio avviso dovrebbe essere, passerà alle Regioni, saranno queste a conciliare l'una

cosa e l'altra. Oggi non abbiamo altra via d'uscita.

G R I M A L D I . Non vogliamo cioè dire una cosa che è.

P R E S I D E N T E . Qui si dice che al piano zonale sono subordinate tutte le altre indicazioni. Se poi per subordinato si vuol intendere decaduto, questa è un'altra cosa.

V A L S E C C H I . A me pare che il termine « subordinato » sia notevolmente pesante, perchè se teoricamente può essere accettabile, nella realtà pratica delle strutture operanti in montagna può diventare fonte di grossi equivoci e controversie. Noi non abbiamo idea di come saranno designate, da parte delle Regioni, le varie zone omogenee dentro le quali si dovrà poi instaurare la Comunità montana. Innanzitutto esiste difficoltà di intendere che cosa sia omogeneo in montagna quando, per esempio, in una vallata percorsa da un fiume che individua indubbiamente una entità idrogeologica omogenea, tra il paese che sorge a 300 metri di quota, all'imbocco della valle, e quello di testa a 1.600 metri esiste una diversità profonda. Quindi mi chiedo quante Comunità, solo per la mia Regione, sarà possibile configurare. Con tutte le ipotesi che ho formulate, me ne sono ritrovate diverse. Perchè, o si effettua un taglio arbitario e allora dinanzi all'arbitrio non c'è ragione che valga, oppure si scelgono determinati criteri, per esempio quello idrografico che distingue una vallata. Però le vallate si assommano l'una all'altra: parlo naturalmente delle Alpi, perchè nella zona degli Appennini la situazione è diversa. Normalmente, esiste una grande vallata, nella quale confluiscono altre vallate. Facendo riferimento ad ognuna di queste valli, si afferma un concetto per lo meno storicamente valido. Ma questo è uno solo dei metodi possibili e noi non sappiamo quale sarà adottato dalle Regioni e, pertanto, come saranno formate le varie Comunità montane, e soprattutto quante ne saranno formate.

Specialmente quest'ultimo interrogativo è valido se riferito a zone dove Comunità non ce ne sono. Le Comunità, infatti, sono un po' una invenzione di quest'ultimo dopoguerra. In alcune zone esistono indubbiamente Comunità, ma per altre zone le Comunità sono invenzioni nate, diciamo così, nei labirinti parlamentari, molto lontano dal fabbisogno dell'abitante che non le ha chieste. Perchè dove la nostra gente ha ritenuto necessario chiedere qualcosa lo ha fatto creando consorzi di bonifica di prima o seconda categoria o zone di rimboschimento e così via. Comunque la realtà è che in molte zone non esistono Comunità, per cui ci troviamo di fronte alla prospettiva della creazione di una struttura completamente nuova. Che cosa succederà? La risposta può essere ampia o ristretta. Io per esempio prevedo che nella mia zona possano essere costituite 5-6 Comunità e che si arriverà a formarne almeno cinque.

Ebbene, questi nuovi enti verranno ad affiancarsi ad altri operanti da tempo, su zone più ampie. Per esempio i Consorzi di bonifica interessano più Comuni, specie dei fondovalle, perchè i problemi in questo caso sono identici anche se le Comunità appartengono a vallate storicamente diverse: si costituisce un unico bacino e, quindi, vi presiede un unico Consorzio. Io vi posso provare che in una certa zona esiste un consorzio di bonifica, nel quale vengono ad essere inseriti due o tre consigli di valle. Chi dà gli ordini al Consorzio di bonifica?

Lo stesso discorso deve essere fatto per quanto riguarda un'altra serie di enti: abbiamo, per esempio, delle Comunità boschive che ricadono in valli diverse. Nella mia provincia c'è una valle che è tributaria del Danubio ed un'altra valle che è tributaria del Reno e riversano quindi le loro acque in mari così diversi come il Mar Nero e il Mare del Nord; però esistono delle interconnessioni tali, nelle gestioni boschive, da legare tra loro i vari Comuni delle due valli. Logicamente esistono organismi che, oggi come oggi, hanno una loro autonomia, per ragioni oro-idrografiche, storiche e addirittura religiose (in una valle ci sono i cattolici, nell'altra i protestanti): come si

può pensare che possano ricevere ordini da un ente estraneo? Perciò, a mio parere a questo proposito sorgerà una serie di gravi difficoltà.

Quindi, l'ente comunitario, ad un certo momento, dovrebbe coordinare tutte le varie esigenze, affinchè si riesca ad avere un ordine unico, altrimenti si paralizza tutto. Ecco perchè io ritengo che, se noi usiamo il termine « subordinati », in molte zone avremo una serie di attriti.

P R E S I D E N T E . La sua illustrazione è stata utile a tutti quanti. La Sottocommissione si è resa perfettamente conto di questi problemi. Le Comunità montane vengono costituite solamente per fare i piani di sviluppo economico, civile e sociale della zona. È chiaro che continueranno ad esserci i comprensori di bonifica montana, i bacini idrografici, i consorzi e i comprensori turistici: quello che è stato stabilito è che il coordinamento deve essere realizzato dalla Regione, che dovrà promuovere i rapporti tra le Comunità montane e gli altri enti operanti nel territorio. Si tratta, evidentemente, di un compito delicato. È il piano zonale che vale: tutti gli altri sono subordinati al piano zonale.

Quindi, tutti questi problemi sono stati tenuti presenti, proprio per evitare che avvenga quello che lei paventa, senatore Valsecchi, cioè la creazione di tante repubblichette e quindi l'anarchia. I singoli piani debbono essere approvati dalla Regione: qualora sorgessero dei conflitti, è evidente che la Regione farà in modo di eliminarli, conciliando i vari piani. Questa è la procedura.

L'unico che non può entrarci è lo Stato: è per questo che dovremo deferire integralmente anche la materia della bonifica montana alle Regioni, perchè altrimenti non si crea nessuna unità. Ma questa è una questione che riguarda il decreto delegato e che si vedrà in quella sede. Non entriamo in questa questione. Dico solo che effettivamente le considerazioni e le preoccupazioni del senatore Valsecchi sono state tenute presenti dalla Sottocommissione, che ha prospettato la più logica e coerente delle soluzioni.

V A L S E C C H I . Vorrei precisare che non è che tali preoccupazioni non siano state tenute presenti; però non sono state risolte secondo quella che è la realtà. Io suggerirei una formulazione di questo genere:

« Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, saranno coordinati i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni tuttavia si terrà preventivamente conto ».

G R I M A L D I . Ho una preoccupazione che va al di là della competenza della Regione. Siccome i confini di tali enti non sono stati delineati per estensioni amministrative ma per fatti naturali, noi abbiamo comprensori montani che non si limitano ad una regione ma anzi molte volte abbracciano il territorio di due regioni. Vogliamo disciplinare questa materia? Noi non dobbiamo certo dare ordini alle Regioni, ma dobbiamo indicare ciò che devono fare.

P R E S I D E N T E . Questi sono problemi che esamineranno i nostri colleghi della Commissione parlamentare incaricata dell'esame dei decreti delegati. Noi abbiamo un solo compito, quello di superare questo delicato momento; poichè, va da sè, è chiaro che il provvedimento che stiamo esaminando sarebbe stato molto più facilmente elaborabile se fossero state definite ed approvate le norme delegate stesse. Nel frattempo ci siamo attenuti a quelli che sembrano dover essere i criteri per il trasferimento di poteri alle Regioni, riservandoci di uniformarci in seguito a quella che sarà la situazione generale.

In tal modo stabiliamo che la Comunità montana prepara i suoi piani tenendo conto di quelli che sono tutti gli altri impegni esistenti sul territorio; li approva e, eventualmente, nel caso di territori a cavallo tra più Regioni, interverranno gli accordi interregionali; e tutto ciò non potrà costituire ostacolo all'opera della Commissione parlamentare che esamina i decreti delegati.

P A L A . La disputa è puramente nominalistica, poichè usando il termine « coordi-

nato » o usando il termine « subordinato » diciamo la stessa cosa; infatti, una volta approvato dalla Regione, il piano di zona vincola assolutamente tutti gli enti che a quella Regione fanno capo, perchè abbiamo detto all'inizio che i piani delle Comunità sono formulati nel quadro della programmazione regionale.

La mia Regione programma dal 1962, e questi problemi si sono già prospettati. Noi abbiamo le zone omogenee, comprendenti sia le zone di montagna che quelle di pianura e che elaborano, attraverso organismi autonomi, programmi che poi è la Regione a stendere e ad approvare. Tali piani sono vincolanti per cui, usando il termine « restano subordinati » o quello « saranno coordinati », accadrà che tutti gli enti che opereranno saranno obbligati dal piano zonale perchè è stato inserito nel quadro del programma regionale.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* In sede di discussione generale avevo svolto riflessioni analoghe, anche se con argomentazioni diverse da quelle portate dal collega Valsecchi.

Mi sembra di dover richiamare l'attenzione sul fatto che il piano di sviluppo di zona è stato redatto e reso pubblico per trenta giorni in tutti i Comuni, e vi sono per i ricorsi sessanta giorni di tempo. Possiamo quindi anche accogliere il suggerimento del collega Valsecchi sul termine « coordinato ».

PRESIDENTE. Sono anch'io d'accordo su tale termine.

BENEDETTI. Bisogna però stabilire il principio dell'unicità e dell'unitarietà della politica montana in una zona omogenea, altrimenti accadrà che si darà luogo nella stessa zona a quattro o cinque politiche diverse, minando il concetto della programmazione. Allora le norme indicate per la redazione del piano, l'approvazione e via dicendo, siano talmente chiare da stabilire che il piano è quello che determina tutto il resto; altrimenti si lascerà un'ombra di precarietà su tutta la politica di programmazione.

Quindi ritengo che la formulazione indicataci dal Presidente rispetti sia l'esigenza di organicità ed unitarietà della politica di piano sia l'esigenza, altrettanto rispettabile, di tener conto di ciò che fanno gli altri enti presenti nella zona, con tutte le garanzie stabilite per la pubblicità della proposta, la possibilità del ricorso e così via. Mi sembra che i dubbi espressi siano eccessivi, ritenendo che, così formulata la norma, rimanga fermo il principio che la politica deve essere di piano e che il piano fa testo. Senza tale affermazione si aprirebbe la via ad una serie di contestazioni che potrebbero mettere a repentaglio lo stesso spirito informatore del disegno di legge.

SEGNANA. Io ritengo che la parola « subordinati » sia più appropriata ed offra maggiori garanzie, soprattutto in ordine all'attività che un ente superiore come la Regione può svolgere nel campo dell'urbanistica. Praticamente la Regione potrebbe rendere impossibile l'attuazione dei piani di sviluppo economico-sociale attraverso una organizzazione urbanistica che non tenga conto di certe disposizioni; mentre usando la parola « subordinati » costringeremmo anche l'ente che è chiamato ad elaborare il piano urbanistico regionale o i piani provinciali a subordinarli ai programmi stabiliti dalla Comunità, con maggiore salvaguardia dell'autonomia delle Comunità e di quella che è la loro possibilità di sviluppo economico e sociale.

LUSOLI. Credo che non si tratti solo di chiarezza o di opportunità. La questione va molto più in là poichè tra i concetti di « subordinato » e « coordinato » vi è una differenza di fondo. Così come è formulata la norma, è già implicito il fatto che la Comunità deve compiere uno sforzo di coordinamento, però bisogna anche tener conto del fatto che potrebbe verificarsi invece un contrasto di fondo inconciliabile tra gli obiettivi della Comunità stessa e le proposte di un altro ente, e, in tal caso, non si può procedere al coordinamento ma bisogna scegliere. Allora sceglierà la Comunità, nel senso che essa è l'organo territoriale il quale ha una visione complessiva dello sviluppo economico e sociale della zona, e che essendo poi il suo elaborato subordinato

all'approvazione della Regione, avviene quanto prospettava il Presidente, cioè il coordinamento anche fra diverse zone. Sappiamo infatti che esistono problemi che, come giustamente osservava il collega Valsecchi, sono collegati, tra una zona e l'altra, e la Regione ha anche il compito di coordinare e di approvare i piani zonali.

Quindi credo, senatore Valsecchi, che non vi possa essere un'altra formula; perchè, se ci si trova nella condizione di poter conciliare, si concilia; ma se ci si trova nella impossibilità di conciliare, allora deve esserci un ente che decide.

S C A R D A C C I O N E . Se si parte dal presupposto che si devono redigere dei piani zonali, questi vanno inquadrati nei piani regionali; ne deriva che quelli che preparano gli altri enti non sono dei piani, ma dei programmi. Allora, per risolvere il problema, potremmo usare la seguente formula: « restano subordinati i programmi degli altri enti »; i quali programmi saranno sempre inquadrati nel piano regionale.

B E N E D E T T I . Ma ci sono anche dei piani che vengono fatti da altri enti. Quelli dei consorzi di bonifica montana si chiamano « piani », e sono piani effettivamente, non « programmi ».

S C A R D A C C I O N E . Ma nel momento in cui si fa il piano zonale, devono inquadrarsi nel piano zonale; non saranno più dei piani a sè stanti.

Comunque, per superare l'intoppo, potremmo usare i termini « subordinati » per i programmi e « integrati » per i piani.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazone degli emendamenti.

Al primo comma, come ho già detto, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « un piano » con le altre: « in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato poi proposto, come loro sanno, un emendamento tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma, giacchè del Comitato tecnico si parla nell'articolo 4 e il dettaglio della composizione è devoluto alla legge regionale.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma.

(*È approvato*).

Il quarto comma è molto descrittivo, letterario, in gran parte pleonastico, a mio avviso; però, per ragioni di opportunità, dato che il testo è stato elaborato a lungo dalla Camera e visto che non dà luogo a seri inconvenienti, io ne proporrei l'approvazione, con la soppressione, tuttavia, delle parole: « e dei piani zonali agricoli », giacchè questi sono di là da venire e ancora non hanno una regolazione.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. È opportuno togliere anche le parole: « nel quadro della programmazione regionale e nazionale ». Inoltre, essendo stato precisato nel primo comma che ciascuna Comunità approntera un piano pluriennale, diventa inutile nel quarto comma l'espressione: « nella prospezione di almeno un decennio » e quindi è bene sopprimerla.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede di parlare. metto ai voti tre emendamenti presentati al quarto comma. Il primo, proposto dal relatore, è inteso a sopprimere le parole: « nel quadro della programmazione regionale e nazionale ».

(*È approvato*).

Segue l'emendamento soppressivo delle parole: « e dei piani zonali agricoli », da me suggerito.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto infine in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « nella prospezione di almeno un decennio », testè proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Anche il quinto comma del testo predisposto dalla Sottocommissione dovrebbe essere modificato in quanto riteniamo sia opportuno concedere un maggior lasso di tempo ai Comuni per muovere osservazioni al

piano, nonchè ricordare che c'è una determinata procedura da seguire in materia, anche se ciò potrebbe apparire ovvio in quanto è già previsto nella nostra legislazione che, dopo la pubblicazione di un piano, se ne devono raccogliere le eventuali osservazioni degli interessati. A mio parere, il quinto comma dovrebbe essere così modificato: « Il piano di sviluppo economico-sociale della zona, ottenuta l'approvazione dell'organo deliberante della Comunità, viene pubblicato nell albo dei Comuni della zona per giorni 30. I Comuni potranno fare osservazioni entro 30 giorni. Il piano sarà successivamente sottoposto all'approvazione della Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive provincie di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dalla presentazione ».

Anche a questo testo, tuttavia, occorrerebbe apportare una modifica, nel senso di prevedere la possibilita che anche altri possano fare delle osservazioni ai piani, non soltanto i Comuni. E ci vuole un lasso di tempo ragionevole, diciamo 60 giorni, perchè dalle altre parti le osservazioni possono essere mosse anche a più piani, non ad uno solo. In sostanza, si stabilirebbero i termini di 30 più 30 giorni in sede comunale prima di trasmettere il piano alla Regione e poi di 60 giorni dal momento in cui viene approvato dalla Regione.

B R U G G E R . A mio avviso, non modificherei i termini, mi limiterei soltanto a precisare che le controdeduzioni possono essere fatte, oltre che dai Comuni e dai Consorzi di bonifica, anche dai privati e da chiunque vi abbia interesse. Ciò in quanto i piani zonali finiranno per non essere esposti contemporaneamente nei vari Comuni e perchè dovrà essere compito degli interessati, in particolare dei Consorzi di bonifica, di farsi parte diligente per conoscere i piani elaborati e muovere le loro eventuali osservazioni.

V A L S E C C H I . Contro un piano può far ricorso chiunque si senta leso nei propri diritti. Se tale possibilità non viene contemplata e qualcuno ritiene di essere leso nei suoi diritti dalla eventuale applicazione del piano, questi può far ricorso davanti alla Magistratura, allungando automaticamente i termini che si vogliono fissare. Quindi, non specificherei in questa legge a chi sia concessa la possibilità di ricorso contro i piani.

P R E S I D E N T E . L'osservazione del senatore Valsecchi è giustissima. Direi perciò di dare questa nuova formulazione al quinto comma dell'articolo 5: « Il piano di sviluppo economico-sociale, ottenuta la approvazione dell'organo deliberante della Comunità, viene pubblicato per giorni 30 in ogni Comune del comprensorio onde dar modo di raccogliere le controdeduzioni o proposte che in ordine ad esso dovessero essere presentate ».

B R U G G E R . Ecco, così va bene.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Vediamo se raggiungiamo l'accordo su questa formulazione: « Il piano di sviluppo economico-sociale della zona, ottenuta l'approvazione dell'organo deliberante della Comunità, viene pubblicato per giorni 30 in ciascun Comune per eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione. L'organo deliberante della Comunità, riesaminato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro giorni 60 dalla presentazione. Trascorso tale termine il piano si ritiene approvato ».

B R U G G E R . D'accordo, soltanto non prevederei più di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

V A L S E C C H I . Dire 30 o 60 giorni cambia poco.

G R I M A L D I . Proporrei che, oltre a quella sull'albo comunale, ci sia una pubblicazione del piano anche su un organo ufficiale.

P A L A . Il piano è un documento complesso, la cui pubblicazione su un organo di stampa non è poi tanto agevole.

G R I M A L D I . Se non è possibile pubblicare l'intero piano, per lo meno si faccia in modo che della sua affissione all'albo comunale sia dato pubblico e ufficiale avviso.

D I N D O . Dandone avviso al pubblico, mediante l'affissione di manifesti.

V A L S E C C H I . Allora, ogni delibera comunale dovrebbe essere pubblicata con l'affissione di manifesti!

D I N D O . Molti di noi sono stati sindaci o vice sindaci e sanno che, quando il Comune ha fatto il piano regolatore, ne è stata data comunicazione al pubblico mediante l'affissione di manifesti.

Proporrei la formula: « e mediante pubblici affissi ».

L U S O L I . Signor Presidente, mi permetta di riassumere brevissimamente i concetti che ieri ho espresso nel corso della discussione generale.

Io concordo sulla pubblicazione e sulla possibilità, da darsi ad enti e privati, di ricorrere se ritengono lesi i loro interessi. Questo non si potrebbe evitare: è una norma di diritto comune.

Ma quello che mi preoccupa è il mettere i Comuni sullo stesso piano degli altri enti e dei privati.

Mi spiego meglio. Noi stiamo costituendo adesso un ente di secondo grado, per intenderci. Ogni Comune delega propri rappresentanti nella Comunità per la formulazione del piano; ma se al Comune lasciamo soltanto la possibilità di fare delle osservazioni sul piano, potrebbe verificarsi questo: che in una Comunità composta — ammettiamo — di cento Comuni, il piano venga approvato solo dalla metà più uno dei rappresentanti comunali, trascurando così gli interessi di quasi la metà dei Comuni, della cui collaborazione invece si ha bisogno per realizzare pienamente il piano. In un caso del genere, secondo me, il piano va rielaborato. Ecco perchè è estremamente necessario, a mio parere, che il piano venga sottoposto all'approvazione dei consigli comunali dei Comuni che appartengono alla Comunità. Tuttavia, ad evitare che un singolo Comune, non approvando il piano, blocchi gli altri novantanove, possiamo stabilire, conciliando le due opposte esigenze, che il piano deve essere rielaborato quando più di un quarto dei Comuni non lo approvino. Solo in questo modo avremo la possibilità di instaurare una dialettica che consenta un'approvazione larga del piano da parte dei Comuni, e quindi delle popolazioni. Non crediamo che fare il piano sia una cosa facile se non si convince la gente, se non si convince la stragrande maggioranza dei rappresentanti dei Comuni ad andare in una certa direzione. Si tenga conto del fatto che il Comune è una realtà giuridica democratica: i consigli comunali si eleggono con votazioni di primo grado, quelli delle Comunità no. Stiamoci attenti, perchè altrimenti andiamo a ledere le autonomie, i diritti e i poteri dei Comuni, che sono enti di base democratica.

Io vorrei che i colleghi prendessero in considerazione quanto ho detto ed approvassero il seguente emendamento, che presento:

« Il piano di sviluppo economico-sociale della zona, approvato in linea di massima dall'organo deliberante della Comunità, viene sottoposto all'approvazione dei consigli comunali di ciascun Comune del comprensorio.

Qualora il piano di cui al comma precedente ottenga l'approvazione di almeno tre quarti dei Comuni associati, la Comunità lo approva definitivamente e lo invia per l'approvazione di competenza alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dalla presentazione. In caso contrario, la Comunità dovrà provvedere alla modifica del piano, tenendo conto delle opposizioni motivate espresse dai consigli comunali interessati.

Il piano così modificato verrà definitivamente approvato dall'organo deliberante della Comunità e trasmesso, unitamente alle osservazioni dei Comuni, alla Regione e, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano,

che dovranno provvedere entro i termini stabiliti dal secondo comma ».

Potrà apparire una soluzione farraginosa, che farà perdere un po' di tempo, ma io credo che sia estremamente necessaria per stabilire una dialettica e non passare sopra gli interessi di una elevata parte dei Comuni.

P A L A . Io vorrei precisare questo: il piano, una volta elaborato, ha — così come succede per tutti gli altri piani — una vita propria, in base alla legislazione dello Stato. Occorre garantire a chiunque abbia interesse, si tratti di privati, di enti, di consorzi di bonifica o degli stessi consigli comunali, una graduatoria di ricorsi. Ci sono due istanze: la prima è quella davanti allo stesso organo deliberante della Comunità, che entro quel determinato periodo di tempo deve raccogliere le osservazioni e quindi deliberare sul piano, cioè modificandolo, se accoglie le osservazioni, oppure riapprovandolo così com'è. Poi c'è una seconda istanza, che è quella regionale: cioè sia i Comuni, sia i privati, sia i consorzi, possono ricorrere alla Regione contro il piano riapprovato dall'organo deliberante della Comunità. Questo è un meccanismo che è già previsto dalla legge.

L U S O L I . Forse non sono stato chiaro. Io propongo che, se il piano non è approvato dai tre quarti dei Comuni, la Comunità debba avere l'obbligo di rielaborarlo tenendo conto delle osservazioni presentate; se invece i Comuni che non approvano il piano sono meno di un quarto, quest'obbligo di rielaborarlo non c'è: la Comunità lo rielaborerà se crederà bene di farlo; ma se non lo crederà, non lo farà. Però, se i Comuni che approvano il piano sono meno dei tre quarti, io vorrei che ci fosse per la Comunità l'obbligo di rielaborarlo, proprio per non passare sugli interessi di un gran numero di Comuni.

P A L A . Questo è in contrasto con tutto lo spirito della legge, che è invece orientata verso la creazione di una Comunità, che deve essere tale. Se creiamo questo meccanismo, partiamo da una posizione di sfiducia nei confronti della Comunità, come ente che rinnova le strutture dello Stato nel settore della montagna. Con questa legge noi diamo alle Comunità dei poteri che altri organismi nell'ambito nazionale non hanno; cioè le Comunità sono, allo stato attuale, gli unici organismi che possono fare la programmazione nel loro territorio e possono attuare, quindi, anche sul piano operativo, le direttive che loro stessi hanno scelte. Gli altri enti non hanno i poteri che stiamo dando alle Comunità montane; ma se approviamo l'emendamento proposto dal senatore Lusoli, noi demoliamo quello che stiamo costruendo. Credo che veramente questo emendamento sia contro lo spirito della norma che vogliamo porre in essere. Io propongo l'approvazione del testo che è stato elaborato dalla Sottocommissione.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* In base alle osservazioni mosse dal Presidente e dai colleghi, propongo la seguente formulazione: « Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro giorni 60 dalla pubblicazione. L'organo deliberante della Comunità, riesaminato il piano, lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano che dovranno provvedere entro 60 giorni dalla presentazione ».

Inoltre, propongo di aggiungere le seguenti parole: « Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ».

P A L A . Nella prima parte del comma sono consentiti eventuali ricorsi; mentre, allorchè il piano passa alla Regione, non si accenna a tale eventualità. Perchè?

P R E S I D E N T E . La Comunità, in base agli eventuali ricorsi presentati, rielabora il piano e lo trasmette alla Regione. È chiaro tuttavia che, qualora la Comunità non tenga conto dei reclami, è sempre nel diritto dei Comuni e dei singoli far ricorso

alla Regione. Ciò rientra nelle competenze dell'istituto regionale.

B R U G G E R . A mio avviso l'emendamento testè proposto dal relatore presenta aspetti molto validi. L'altro, presentato dal collega Lusoli, che prevede l'approvazione del piano da parte di ogni singolo consiglio comunale con la riserva che se non ottiene il consenso dei tre quarti dovrebbe essere rielaborato, mi lascia al quanto perplesso.

I piani pluriennali, nel nostro caso, si concretizzerebbero in piani biennali. In così breve tempo, evidentemente, verranno compiute opere in alcune zone trascurandone la realizzazione in altre. Conseguentemente, qualora ci orientassimo verso la proposta del senatore Lusoli, si potrebbe correre il rischio che i Comuni, nei quali le opere non sono comprese nel piano, sollevino difficoltà di varia natura.

La Comunità, invece, se dovesse avere il consenso di tutti i Comuni, cercherà di redigere un piano organico e rispondente alle esigenze obiettive.

Queste le ragioni che mi spingono a sconsigliare l'approvazione del piano da parte di ogni singolo Comune.

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati, in definitiva, due emendamenti; uno dal relatore e l'altro dal senatore Lusoli. Dal momento però che quest'ultimo comporterebbe una modificazione dell'intero comma, ritengo opportuno dargli la precedenza.

Metto, perciò, ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lusoli.

(*Non è approvato*).

Per quanto concerne la proposta del relatore, sarei dell'avviso di rendere esplicita anche la possibilità del ricorso in sede di pubblicazione regionale. Distinguerei, cioè, la fase a livello di Comunità (60 giorni) dall'altra.

D E L P A C E . Ritengo non sia necessario ammettere ricorsi anche a livello regionale, dal momento che le osservazioni ed i ricorsi presentati alla Comunità montana dai singoli e dai Comuni devono essere allegati al piano allorchè esso viene trasmesso alla Regione.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. C'è da tener presente che ci troviamo di fronte a due tempi distinti: il piano viene affisso agli albi comunali, ne viene data pubblica informazione. I consigli comunali, a loro volta, gli enti interessati, gli stessi cittadini, possono fare ricorso alla Comunità. Questa esamina, delibera il piano, lo trasmette alla Regione. Pur essendo pacifico che in questa sede è consentito presentare altri ricorsi, il Presidente ha rilevato che sarebbe opportuno inserire esplicitamente nel testo tale possibilità.

Proporrei perciò che dopo le parole: « entro 60 giorni dalla presentazione », fossero inserite le altre: « dopo aver considerato eventuali ricorsi che fossero stati presentati ».

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede di parlare, rileggo il testo proposto dal relatore Mazzoli, integrato da una modificazione, da me proposta, sul termine per la presentazione dei ricorsi, e diviso in due commi per maggiore chiarezza:

« Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ».

Metto in votazione il testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

V A L S E C C H I . Dopo la lettura del l'articolo si è accennato da parte del Presidente all'inserimento, dopo il quinto comma,

di un comma aggiuntivo che, secondo me, corrisponde ad una buona parte della realtà della montagna italiana. Di fronte ad un sistema che andiamo a creare e di cui non conosciamo la portata, ci sono cose che devono essere salvate nella loro funzionalità. È bene che i piani degli altri enti siano tutti coordinati secondo una certa direzione; la previsione di eventuali contrasti, che possono creare grossi conflitti fra zona e zona, mi induce a porre in rilievo l'aspetto del coordinamento invece che quello della subordinazione di questi piani. Quindi propongo di sostituire il testo del suddetto comma aggiuntivo con il seguente:

« Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, saranno coordinati i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni si terrà preventivamente conto nella preparazione del piano stesso ».

P R E S I D E N T E . Per ogni territorio deve esistere un piano valido a tutti gli effetti. Il termine « subordinati » era stato usato proprio perchè si intendeva raggiungere la unicità di criteri ed indirizzi.

B E N E D E T T I . Qualora si accetti l'emendamento del collega Valsecchi, bisogna aggiungere una norma in cui si preveda il caso di piani, interventi o programmi contrastanti con il piano di sviluppo della Comunità La parola « coordinamento », infatti, secondo il dizionario della lingua italiana, indica una operazione consensuale: con ciò, evidentemente, non si potranno evitare decisioni che contrastino con il piano generale.

P R E S I D E N T E . Proprio per evitare tali inconvenienti il piano di sviluppo della zona rappresenta un polo al quale tutti gli altri sono subordinati.

V A L S E C C H I . Prendiamo, ad esempio, l'attività dell'ente di bonifica montana. Tale bonifica si enuclea di per sè, interessando una specifica zona. È evidente che dovrà agire in un piano che non può essere impedito da eventuali contrasti con le Comunità esistenti. Se in quella zona, infatti, esiste la necessità di aumentare il flusso di acqua e le altre Comunità decidono in altro senso, che cosa si verificherebbe?

P R E S I D E N T E . È logico che in un determinato periodo di tempo le Comunità montane si costituiranno su tutti i territori e provvederanno a redigere propri piani zonali. Se ciò non accadesse, la legge non avrebbe ragione di essere.

B E N E D E T T I . Non riesco a comprendere le preoccupazioni del collega Valsecchi. Nel criterio di delimitazione del comprensorio di bonifica montana, è stabilito il concetto della omogeneità e della unitarietà, per cui come si fa ad immaginare un divario così macroscopico tra la classifica di un comprensorio di bonifica montano, da una parte, e la zona omogenea dall'altra? Se è zona omogenea, praticamente, tende a coincidere con il comprensorio.

V A L S E C C H I . Possiamo prendere altri esempi di « enti operanti nel territorio della Comunità »: l'ente provinciale per il turismo, la provincia, eccetera. Nel momento in cui, ad esempio, l'ente provinciale per il turismo intenda operare con i fondi a sua disposizione, e venga bersagliato dalle varie Comunità — ciascuna agendo nel proprio interesse, naturalmente — tale Istituto è messo nella impossibilità di svolgere le sue funzioni.

P R E S I D E N T E . A questo punto occorre fare una precisazione. Il piano è uno ed uno solo. È ovvio, tuttavia, che esso scaturirà dal coordinamento generale dei singoli piani zonali. Questo non è altro che il principio basilare di ogni programmazione!

V A L S E C C H I . Ci sono però enti autarchici e enti autonomi . . .

P R E S I D E N T E . Esatto. Il piano generale fa sì che le singole autonomie siano ad esso subordinate.

S C A R D A C C I O N E . Ho l'impressione che alla base di questa discussione vi

sia un equivoco di fondo. Dopo 10 anni di dibattiti siamo arrivati alla conclusione che l'unità di partenza, dalla quale poi risalire al piano regionale e quindi a quello nazionale, è il piano zonale. Gli altri piani degli enti operanti nel territorio della Comunità devono integrarsi con questo piano. La parola « coordinati » potrebbe dare la idea, invece, del contrario; e la parola « subordinati » a me sembra rivesta un significato eccessivo, nel senso della sudditanza degli altri enti.

BENEDETTI. Penserei di sostituire le parole « restano subordinati » con le altre « devono adeguarsi ».

PALA. Nel momento in cui il piano zonale è approvato dalla Regione, diviene obbligatorio e vincolante per tutti: i comuni, gli enti ospedalieri, gli enti del turismo, le zone industriali, eccetera. Qualunque sia la parola che sceglieremo, il piano è sempre vincolante, non muta la sostanza delle cose. Questa polemica mi pare quindi inutile.

VALSECCHI. Sono d'accordo con la proposta ora formulata dal senatore Benedetti e non insisto.

PRESIDENTE. A seguito delle proposte ora avanzate, il comma aggiuntivo risulterebbe così formulato:

« Al piano di sviluppo economico sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo del sesto comma con il seguente:

« Il CIPE d'intesa con il Comitato interregionale previsto all'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i fondi di cui all'articolo 25 (o quello che sarà) della presente legge (o di altro Ministero per altre diverse assegnazioni di fondi), ripartirà annualmente fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la Regione Trentino-Alto Adige, sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate, tenuto conto della superficie dei territori montani e del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei Comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali, il fondo speciale di cui all'articolo 21, n. 3) ».

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'espressione « ripartirà annualmente fra le Regioni », eccetera, fa supporre che tutto il fondo in questione venga assegnato alle Regioni, mentre ovviamente, come poi vedremo quando esamineremo la parte finanziaria, una parte di quel fondo serve a coprire le spese che restano in ogni caso a carico dello Stato. Una parte di quel fondo va allo Stato e quindi bisogna modificare il testo di questo comma.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è senz'altro giusta e va accolta. Per quanto riguarda i criteri della ripartizione, che qui sono indicati molto genericamente, credo che convenga non precisarli e lasciare questa parte del comma così com'è.

BENEDETTI. Dal momento che già esiste un articolo 14, concernente l'autorizzazione di spesa — che diventerà articolo 25 —, tanto vale dire: « Il CIPE, d'intesa con il Comitato interregionale... ripartirà alle Regioni i fondi di cui all'articolo 25, ai numeri 2, 3, 4, 5 », come del resto era stabilito nel testo originario.

PRESIDENTE. A tal riguardo il testo originario stabiliva: « ... il fondo speciale di cui all'articolo 14, n. 3 ». Tale fondo speciale era rappresentato dai 70 miliardi per la redazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle Comunità montane.

A questo punto, la discussione finanziaria porterebbe il discorso troppo lontano, perciò ritengo opportuno definire la prima parte del sesto comma come segue:

« Il CIPE ripartirà annualmente tra le Regioni i fondi assegnati alle stesse dall'articolo 25, su proposta del Ministero dell'agricoltura e foreste e per altre eventuali diverse assegnazioni su proposta dei Ministeri competenti ».

SEGNANA. Propongo una formulazione a mio avviso più semplice:

« I fondi assegnati alle Regioni in base all'articolo 25, saranno ripartiti dal CIPE su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei Ministeri competenti ».

PRESIDENTE. Tale formulazione potrebbe essere valida nel caso che, in futuro, il Ministero del turismo, ad esempio, assegnasse alle zone montane un altro fondo. Dal momento però che tale dicastero attualmente non ha fondi da ripartire, ritengo opportuno non creare confusione.

La prima parte del sesto comma, di conseguenza, dovrebbe essere così formulata: « I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la Regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 25 della presente legge, saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni d'intesa col Comitato interregionale, previsto dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

La seconda parte del comma reciterebbe:

« Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche inoltrate dalle Regioni stesse, tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali ».

BRUGGER. Io ho qualche perplessità sull'espressione: « del loro grado di dissesto idrogeologico », che preferirei veder soppressa, giacchè non abbiamo dei criteri obiettivi per poter stimare questo dissesto.

PRESIDENTE. La sua osservazione non è fondata, in quanto negli articoli successivi si parla della carta della montagna, da eseguirsi rapidamente, come documento tecnico. Questa carta della montagna deve appunto accertare lo stato di dissesto idrogeologico della zona, e quindi sarà possibile tener conto di questo criterio. Oggi, in effetti, non abbiamo un parametro per misurare il grado di dissesto dei territori montani, però esso diventa facilmente coneguibile con la carta della montagna, che si può realizzare in brevissimo tempo, si tratta solo di fare una lettura ragionata dei documenti che già esistono: carte geologiche, fotografie aeree, eccetera. Le tecniche relative sono state già illustrate alla Commissione per la difesa del suolo.

Quindi, senatore Brugger, è opportuno lasciare nel testo l'espressione che lei vorrebbe eliminare. Guai se non avessimo questo parametro nella ripartizione dei fondi tra le Regioni montane.

Do lettura del sesto comma in un nuovo testo coordinato:

« I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo ... della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Benedetti propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero settimo comma:

« Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione com-

piuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre ».

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Nel successivo comma ottavo, propongo di sopprimere le parole « e del conto consuntivo » e « comunale e provinciale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sopprimere le parole « e del conto consuntivo ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sopprimere le parole « comunale e provinciale ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ottavo comma, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma:

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alla province autonome di Trento e Bolzano per la Regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche testè approvate, salvo la specificazione del riferimento al successivo articolo, contenuto nel sesto comma, che verrà definita in sede di coordinamento finale, l'articolo 5 risulta così formulato:

Art. 5.

(*Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge*).

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo ... della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

(*La seduta è sospesa alle ore 13 e viene ripresa alle ore 17,30*).

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Sottocommissione, nel quale non sono state introdotte modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, salvo la soppressione, alla fine del terzo comma, delle parole: « con i propri organi statutari ».

Art. 6.

(*Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale*)

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho dato letttura.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 7 proposto dalla Sottocommissione, rilevando peraltro che non mi sembra corretto riferirsi ai « piani di sviluppo e di difesa del territorio » e non ai « piani di sviluppo urbanistico » come nel testo approvato dalla Camera dei deputati, anche perchè i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione sono relativi appunto ai piani urbanistici.

Art. 7.

(*Piani di sviluppo urbanistico*)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, può redigere piani di sviluppo e di difesa del territorio di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei program-

mi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

B E N E D E T T I . Credo che ci sia un errore di trascrizione e che si debba sostituire « piani urbanistici » a « piani di sviluppo », i quali ultimi sono già regolati dalle norme precedenti.

P R E S I D E N T E . Inoltre si dovrebbe eliminare anche il riferimento alla difesa del territorio che ha già trovato collocazione nell'ambito dell'articolo 5.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono d'accordo, anche perchè parlando di difesa del territorio bisognerebbe poi specificare che i piani relativi devono essere armonizzati con i piani nazionali per la difesa del suolo.

S E G N A N A . La materia dell'urbanistica, però, è competenza primaria delle Regioni in base all'articolo 117 della Costituzione, ed è la Regione che deve dire se i piani di sviluppo urbanistico sono redatti da un singolo ente o da un consorzio espressamente costituito.

P R E S I D E N T E . Generalmente, nell'Italia centrale e meridionale i piani vengono redatti con riferimento alle zone urbane o prossime ad esse, mentre per lo più i criteri urbanistici non sono adottati in molte zone agricole. Con l'assetto del territorio, però, si appalesa la necessità di piani urbanistici anche nelle zone agricole e montane; ritengo pertanto opportuno che la Comunità montana possa prendere l'iniziativa della loro redazione e che ad essi si debbano poi attenere i Comuni nelle loro competenze di pianificazione.

C U C C U . A me sembra che qui sia in discussione un problema di fondo. Secondo la legge urbanistica, sono competenti a redigere piani regolatori i comuni o i consorzi di comuni, per cui un comune non sarà mai tenuto all'osservanza di programmi di fabbricazione o piani redatti da altri enti.

P R E S I D E N T E . La Comunità montana è appunto un consorzio di comuni.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Anzi, è qualcosa di più.

C U C C U . Ad ogni modo, in luogo della formula « può redigere », la quale esautora del tutto i comuni, mi sembrerebbe opportuno adottare l'altra: « partecipa alla redazione dei piani di sviluppo ».

B E N E D E T T I . Qui ci si riferisce alla redazione del piano urbanistico all'interno di una zona omogenea, cui la Comunità provvede seguendo le linee della programmazione regionale e delle norme urbanistiche già fissate. Precisato ciò, mi sembra che tutte le preoccupazioni di scavalcamento dei comuni siano da considerarsi superate.

C U C C U . Poichè la legge urbanistica del 1952 e quella del 1967 non prevedono altri enti all'infuori dei comuni e dei consorzi di comuni competenti a redigere i piani regolatori, ho timore che la norma in esame possa perdere di efficacia. Per tale ragione ritengo che occorra trovare una formula la quale salvi i poteri della Comunità montana senza però metterla allo sbaraglio . . .

P R E S I D E N T E . Il senatore Cuccu ha ragione, ma non va dimenticato che la Comunità montana è costituita da un consorzio di comuni. D'altra parte, il problema è già stato studiato alla Camera dei deputati; l'unica nostra preoccupazione è quella di inserire nell'articolo il riferimento alle disposizioni regionali. In tal senso, mi pare che il suggerimento del senatore Benedetti concilii in pieno tale esigenza.

B E N E D E T T I . L'articolo potrebbe essere così formulato:

« La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme

urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, può redigere piani urbanistici, le cui direttive dovranno essere recepite nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare ».

C U C C U . Anzichè: « le cui direttive dovranno essere recepite », direi: « di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, eccetera ».

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che la formulazione possa essere accettata, ma si deve pure tener conto dell'osservazione fatta dal senatore Cuccu. Per questo riterrei che la formula « può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto » sia ancora la migliore giacchè concilia ambedue le esigenze.

P R E S I D E N T E . Accogliendo i suggerimenti dei colleghi Benedetti e Cuccu, l'articolo risulterebbe così formulato:

« La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente SCARDACCIONE

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo dell'articolo 8, per il quale la Sottocommissione non propone modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, salvo la soppressione della parola: « commi » nella reconda riga:

Art. 8.

(*Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune*)

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi fiinitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nella esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti ».

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Bisognerebbe, a mio avviso, lasciare anche la parola « commi » dopo le altre: « sostituiti dai seguenti », come era nel testo della Camera, o meglio occorrerebbe indicare separatamente il numero degli articoli che vengono sostituiti. Io direi: « Gli articoli 21 e 22, eccetera, sono sostituiti dal seguente ».

B E N E D E T T I . Si potrebbe anche cominciare senz'altro l'articolo con le paro-

le: « Le opere da eseguirsi », eccetera, e in fondo aggiungere il comma: « Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Benedetti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 8.

(*Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune*)

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nella esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 9 proposto dalla Sottocommissione:

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è da aggiungersi il seguente:

« I piani generali di bonifica montana, i piani urbanistici comprensoriali o intercomunali e i piani zonali di sviluppo agricolo devono essere sottoposti al parere della Comunità montana il cui territorio sia totalmente o parzialmente interessato.

Qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta, si intende dato favorevolmente ».

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* In questo articolo ritengo si possa togliere il riferimento alla legge n. 991.

B E N E D E T T I . Mi domando se l'articolo non possa considerarsi superato, dal momento che già agli articoli 5 e 7 abbiamo dettato norme su questo aspetto della materia. Se non fosse superato, direi di lasciarlo così com'è.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se possibile, sarei d'accordo anche io per la soppressione dell'articolo.

B E N E D E T T I . Nell'articolo 5 abbiamo detto, tra l'altro: « Al piano di sviluppo economico-sociale della zona . . . debbono adeguarsi i piani degli altri enti, eccetera ». Inoltre, con l'articolo 7, abbiamo previsto che la Comunità possa redigere piani urbanistici nell'ambito della programmazione e delle norme urbanistiche stabilite dalle Regioni. Qui si fa, per così dire, il caso inverso, e cioè si prevede che i piani urbanistici che si fanno dai comuni o da altri enti debbono essere sottoposti al parere della Comunità, il cui territorio, eccetera.

Mi pare sia opportuno quindi evitare che le Comunità si trovino di fronte a piani già deliberati, per i quali possono poi sorgere dei contrasti.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Non insisto per il mantenimento dell'articolo. Mi pare, comunque, che sarebbe opportuno un riferimento almeno ai piani di sviluppo agricolo.

S E G N A N A . Debbo sollevare delle perplessità, sempre in materia di urbanistica. Io riterrei che debba essere la legge urbanistica a stabilire a quali organi devono essere sottoposti i piani urbanistici comprensoriali o intercomunali. Posso ricordare, comunque, che la legislazione vigente nelle province di Trento e di Bolzano stabilisce che i piani comprensoriali sono sottoposti al parere della Commissione urbanistica provinciale e che debbono essere approvati dal Consiglio provinciale. Vi è quindi tutto un *iter*, stabilito in maniera chiara e precisa dalla legge urbanistica regionale.

Ora, come si fa qui, con una legge nazionale, in una materia di competenza esclusiva delle regioni, a dire che i piani urbanistici comprensoriali debbono essere sottoposti alle Comunità montane?

P R E S I D E N T E . Mi pare che si possa esser d'accordo per la soppressione dell'articolo, sulla quale concorda anche il rappresentante del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti — a norma di Regolamento — il mantenimento dell'articolo 9, di cui il senatore Benedetti ha proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 10.

Art. 10.

Dopo il comma secondo dell'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è da aggiungersi il seguente:

« Nei comprensori di bonifica montana, la concessione delle opere di competenza statale di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, e quelle previste nei piani generali di sviluppo della presente legge, viene concessa anche alle aziende speciali e ai consorzi forestali, limitatamente ai comprensori di loro competenza ed ancorchè preesistano i Consorzi di bonifica montana ».

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sarei contrario all'articolo, perchè i consorzi forestali e le aziende speciali o si trasformeranno in comunità montane, e in questa direzione si sta già lavorando, ad esempio, nel Lazio e nel Molise, o saranno assorbiti dalle Comunità montane, diventando dei semplici strumenti operativi delle medesime.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Concordo con il rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10, di cui il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE ED AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(*Demanio forestale ed affittanze degli enti locali*)

Le Regioni, le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi, le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi forestali, i consorzi di enti pubblici proprietari di boschi e i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 15 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a cultura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Provincie, i Comuni ed i loro consorzi, le Comunità montane e le aziende speciali possono, in mancan-

za di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sovraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati od espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e la esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti dalla imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 24 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettori forestali concederanno assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da Province e Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 55.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 110.000.000 nell'esercizio finanziario 1973; lire 165.000.000 dall'esercizio finanziario 1974 all'esercizio finanziario 2001; lire 110 000.000 nell'esercizio finanziario 2002 e lire 55.000.000 nell'esercizio finanziario 2003.

Il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « le Province », « ed i loro consorzi », « le aziende speciali, i consorzi forestali, i consorzi di enti pubblici proprietari di boschi e i consorzi di bonifica montana »; a sostituire le parole: « ad anni 15 » con le altre: « ad anni 20 » e ad aggiungere, dopo le parole « o pascoli », le altre: « o riserve naturali ». Il primo comma, quindi, con queste modificazioni dovrebbe essere così formulato:

« Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Mazzoli, relatore alla Commissione.

(*È approvato*).

Al secondo comma il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, propone di sopprimere, per analogia, le stesse parole soppresse al primo comma. Di conseguenza tale comma dovrebbe essere così formulato:

« Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente na-

turale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966. n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

Metto ai voti il secondo comma in tale nuova formulazione proposta dal relatore.

(*È approvato*).

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne il terzo comma, signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno precisare il giorno e il mese del regio decreto del 1923. Bisognerebbe aggiungere, quindi, le parole: « 30 dicembre ».

P R E S I D E N T E . Con tale integrazione, il terzo comma risulta così formulato:

« Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al quarto comma non sono stati proposti emendamenti.

S E G N A N A . Per quanto concerne il quinto comma, signor Presidente, vorrei far presente che è stata già approvata la legge per la riforma tributaria e che, ad esempio, le sovrimposte provinciali non esistono più. Quindi bisognerebbe dire: « I terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto ». È logico che le imposte siano quelle riguardanti i terreni, cioè quello che è attualmente reddito agrario; ma dal momento che c'è già una legge approvata da entrambi i rami del Parlamento è assurdo lasciare questa dizione.

P R E S I D E N T E . Desidero però far presente che, dal momento che il reddito dominicale fa parte del reddito totale, se diciamo: « sono esenti da ogni imposta », questi terreni vengono sottratti anche dall'applicazione dell'imposta generale.

P A L A . Ma non sono privati!

S E G N A N A . Sono proprietà di enti pubblici.

P R E S I D E N T E . E esatto.

P E G O R A R O . Forse sarebbe meglio lire, anzichè: « I terreni... sono esenti », « I redditi dei terreni... sono esenti ».

P R E S I D E N T E . D'accordo. Vorrei ancora fare presente che dire: « sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto » costituisce una precisazione molto limitativa. Basterebbe dire: « sempre che si tratti di boschi ».

D E L P A C E . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Concludendo, il quinto comma, con le modifiche proposte dai colleghi Segnana e Pegoraro e da me, risulterebbe così formulato: « I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Ai commi sesto e settimo non sono stati proposti emendamenti.

P A L A . Per quanto concerne l'ottavo comma c'è un piccolo problema. In esso infatti si dice che i piani di acquisto devono es-

sere approvati dall'Autorità forestale competente per territorio. Ma quando ad acquistare son le regioni si verifica che l'organo che deve approvare è un organo della stessa regione.

P R E S I D E N T E . Potremmo dire: « dall'Autorità forestale regionale ».

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Direi che non ce n'è bisogno perchè nel comma e gia precisato « competente per territorio ».

P R E S I D E N T E . Questa precisazione potrebbe essere opportuna perchè non sappiamo ancora se resterà una sola Autorità forestale.

B E N E D E T T I . Qualora domani vi fossero due Autorità forestali, si porrebbe il problema di decidere a quale delle due spetti la competenza. Allora sarebbe opportuno dire: « dall'Autorità forestale regionale ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento testè concordato tendente a sostituire nell'ottavo comma le parole: « competente per territorio », con l'altra: « regionale ».

(*È approvato*).

Per quanto riguarda i restanti commi propongo le seguenti modificazioni: nel comma nono, sostituire le parole « gli Ispettori forestali concederanno » con le altre « l'Autorità forestale concederà »; nel comma decimo sopprimerei le parole « alle Province »; nell'undicesimo, le parole « viene fatto da province e » dovrebbero essere sostituite dalle altre « vengano effettuati da »; nel dodicesimo comma le parole « 55.000 000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974 » dovrebbero essere sostituite dalle altre « 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 ». Propongo infine la soppressione dell'ultimo comma.

Poichè nel silenzio generale debbo ritenere che nessuno dei colleghi abbia obiezioni di sorta, metto ai voti i commi dal nono al dodicesimo, che, in seguito agli emendamenti proposti, risultano così formulati:

« L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento ».

« La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi ».

« L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento ».

« Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 ».

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'emendamento da me proposto per la soppressione dell'ultimo comma.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 11 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 11.

(*Demanio forestale ed affittanze degli enti locali*).

Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o an-

che parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 24 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

(*È approvato*).

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il testo proposto dalla Sottocommissione non contiene l'articolo relativo agli incendi boschivi, che era invece presente nel testo trasmessoci dalla Camera; sono comunque dell'avviso che esso non sia necessario nel presente provvedimento, dato che all'ordine del giorno della Commissione è iscritto al disegno di legge n. 1703, relativo appunto alla difesa dei boschi dagli incendi.

Sarebbe però opportuno che tale disegno di legge venisse quanto prima preso in esame ed approvato, considerata la gravità della situazione esistente in materia.

P R E S I D E N T E . Siamo giunti al Titolo III, « Usi civici e disposizioni varie sulle riserve » Do lettura del testo degli articoli di tale Titolo proposti dalla Sottocommissione:

Art. 12.

La legittimazione di terre illegittimamente occupate ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non può essere concessa per terreni destinati a bosco o pascolo. Potrà essere concessa quando terreni disboscati siano coltivati almeno da 10 anni da parte di diretti coltivatori.

Art. 13.

Nei comprensori di Comunità montane la approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1767, è riservata al Presidente della Giunta regionale e dovrà essere effettuata sentito il parere della Comunità montana interessata.

Al Presidente della Giunta regionale spetteranno anche i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377.

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, va così modificato:

«I beni assegnati a categoria *a*) non potranno essere alienati o mutati di destinazione salvo preventiva autorizzazione ministeriale. Questa potrà essere concessa con decreto motivato col procedimento di cui agli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sentito il parere della Regione e della Comunità montana e sempre che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 119 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'alienazione e il mutamento di destinazione rappresentino la migliore destinazione nel pubblico interesse.

Ove sia autorizzata l'alienazione, questa dovrà essere effettuata ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge comunale e provinciale. L'ente alienante ha facoltà di chiedere la retrocessione dei beni, per cui non siano state realizzate le opere o perseguite le finalità indicate nel decreto di autorizzazione ».

Art. 15.

La liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico su terre private, ad esclusione di quelle attualmente possedute da diretti coltivatori, in deroga agli articoli 5 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, potrà essere effettuata, ove ne facciano richiesta Comuni, loro consorzi o Comunità montane, frazioni o associazioni agrarie con l'assegnazione dell'intero fondo all'ente che rappresenta la popolazione utente e corresponsione dell'indennizzo al proprietario per la porzione che gli sarebbe spettata in caso di scorporo.

Art. 16.

Le norme contenute negli articoli 12, 13 14, 15 della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso.

Poichè tutta la materia degli usi civici è da tempo all'esame per un altro provvedimento, propongo la soppressione dell'intero Titolo III, e cioè degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Pertanto, a norma di Regolamento, metto in votazione l'articolo 12.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16.

(*Non è approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 17 proposto dalla Sottocommissione:

Art. 17.

Nei territori montani i proprietari e i possessori di terreni che hanno realizzato aziende silvo-pastorali, riconosciute dai competenti Uffici, possono ottenere, col parere favorevole della Comunità, di costituirle, in deroga alle limitazioni vigenti, in riserve di caccia.

In tali riserve l'esercizio venatorio sarà regolato nei modi e nei termini di legge in accordo con i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio al fine di disciplinare l'accesso ai cacciatori.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Chiedo la soppressione dell'articolo, che tratta una materia da definire nell'ambito del disegno di legge-quadro per la caccia.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Veronesi aveva chiesto a suo tempo il mantenimento di tale articolo, mi sembrerebbe opportuno, prima di prendere qualsiasi decisione, attendere che egli venga ad esporci i motivi della sua richiesta. Dovremmo quindi

accantonare l'articolo e passare all'articolo 18.

Nessuno facendo obiezioni, così rimane stabilito.

L'articolo 18 è così proposto dalla Sottocommissione:

Art. 18.

(*Riserve naturali*)

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale l'azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostituire.

Sono parimenti autorizzate a costituire riserve naturali di particolare interesse locale le Regioni, le province e le Comunità montane.

In base all'osservazione ed alla richiesta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo circa l'articolo 17, anche l'articolo 18 andrebbe soppresso, trattando parimenti un argomento che fa parte del provvedimento-quadro sulla caccia, di cui è imminente l'esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti, a norma di Regolamento, il mantenimento di questo articolo.

(*Non è approvato*).

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

P R E S I D E N T E . Passiamo al Titolo IV, nel testo proposto dalla Sottocommissione:

TITOLO IV

COMUNIONI FAMILIARI

Art. 19.

(*Comunioni familiari*)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti), e in particolare le regole ampezzane, sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata dal regolamento.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 20.

(*Patrimonio*)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione ministeriale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 21.

L'attività silvo-pastorale delle comunioni è soggetta al controllo tecnico del Ministero dell'agricoltura, al quale è devoluta altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 20.

Art. 22.

Anche indipendentemente dalla pubblicità di cui all'articolo 19 rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

Art. 23.

Le comunioni potranno assumere le funzioni dei consorzi di bonifica montana e zootecnica, prevenzione montana e difesa idraulica nonchè la gestione di beni affidati da enti pubblici e privati, concorrendo a tutti i contributi e le agevolazioni previste per tali attività.

Il titolo in esame riguarda le comunioni familiari e vorrei che su tale materia, la quale ha formato oggetto di ampie discussioni, riferisse globalmente il senatore Mazzoli. Con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del disegno di legge, infatti, si coglie l'occasione per mettere finalmente ordine nell'ambito delle comunioni familiari le quali, ancora soggette ad una situazione di incertezza, corrispondono in pieno nella loro finalità e nella loro struttura alla politica della montagna che intendiamo perseguire.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Indubbiamente la materia merita una particolare attenzione nell'ambito della legge per lo sviluppo della montagna. Già la legge numero 991 e il testo approvato dalla Camera dei deputati trattavano dell'argomento; è accaduto però che esso non vi trovi possibilità di pratica applicazione stante la poca precisione delle norme formulate. In sostanza, i cinque articoli del titolo in esame si limitano a rendere esplicito il concetto contenuto nell'articolo 13 del disegno di legge n. 1707; nulla di più. Le comunioni familiari costituiscono e costituiranno sempre più in futuro un fatto assai valido per la politica della montagna, visto che dovremo cercare continuamente di unificare e rimediare alle tentazioni e alle sollecitazioni di smembramento di questo patrimonio. Sarebbe anzi augurabile che se ne potessero costituire di nuove, anche in altre parti del territorio nazionale.

La formulazione degli articoli è stata attentamente studiata anche nel dettaglio; forse qualche termine potrà essere ulteriormente precisato, ma ritengo che nella sostanza vi siano contenuti tutti gli elementi fondamentali.

P R E S I D E N T E . L'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati dispone:

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale nei territori di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

Questi stessi concetti, ulteriormente specificati, sono contenuti negli articoli in esame.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Al secondo comma dell'articolo 19 del testo della Sottocommissione si fa riferimento ad un regolamento non meglio precisato, di guisa che non si comprende il significato delle norme.

B E N E D E T T I . Infatti, non si sa di quale regolamento si tratti.

S C A R D A C C I O N E . E da chi è emanato?

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Dalla Regione, come viene specificato successivamente.

P R E S I D E N T E . Allora sarebbe opportuno dire « dal regolamento emanato al riguardo dalla Regione ».

B E N E D E T T I . Da parte mia, non comprendo la ragione dell'inciso « e in particolare le regole ampezzane ». Se l'articolo riguarda tutte le comunioni familiari montane, vi sono incluse evidentemente anche quelle ampezzane senza bisogno di un riferimento particolare.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Vi è un riferimento specifico alle regole ampezzane perchè così si stabilisce un criterio valido anche per tutte le altre regole affini.

PRESIDENTE. Siccome l'ampezzana è la più nota e forse anche la più consistente, la più antica di queste comunioni familiari, intese come istituto giuridico, il richiamo alle sue regole anche in questo articolo può servire realmente quale termine di riferimento per le altre. Direi che non è che facciamo un particolare trattamento alle regole ampezzane. Esse, per i tanti studi giuridici di cui sono state oggetto, sono le più conosciute.

SCARDACCIONE. Condivido l'opinione espressa dal Presidente che il riferimento alle comunioni familiari montane potrebbe escludere le regole ampezzane; ecco perchè se ne è fatta esplicita menzione.

Comunque, proporrei che si completasse l'articolo 19 con l'elencazione riportata nell'articolo 22, che comprende le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

PRESIDENTE. Mi chiedo se effettivamente ci sia una ragione per elencarle in articoli distinti.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Si può aggiungere all'articolo 19 il testo dell'articolo 22.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Noi ritenevamo che l'articolo 22 fosse da considerarsi superfluo, quindi siamo d'accordo per la fusione con l'articolo 19.

CUCCU. Al secondo comma si può stabilire che la pubblicità è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

PRESIDENTE. In definitiva, dal primo comma dell'articolo 19 si potrebbero sopprimere le parole: « e in particolare le regole ampezzane ». Seguirebbe il secondo comma: « Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale », cioè in pratica il testo dell'articolo 22. Il terzo comma sarebbe: « La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione ». Il quarto comma riprodurrebbe il testo del terzo comma originario. In altri termini, l'articolo 22 diventerebbe il secondo comma dell'articolo 19 e, d'altra parte, come aveva suggerito il senatore Scardaccione e ripetuto il collega Cuccu, sarebbe precisato che il regolamento sarà emanato dalla Regione.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti gli emendamenti presentati. In primo luogo, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole: « e in particolare le regole ampezzane », nel primo comma.

(*È approvato*).

E stato altresì proposto l'inserimento del seguente comma dopo il primo: « Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale ». Metto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Infine, nel successivo comma, è stata proposta la sostituzione delle parole: « dal regolamento » con le altre: « da apposito regolamento emanato dalla Regione ». Metto in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 19.

(*Comunioni familiari*)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali

appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

(*È approvato*).

Per quanto concerne l'articolo 20, mi domando se l'esclusione da certi vincoli dei beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952, i quali possono pertanto formare oggetto di libera contrattazione, abbia una sua ragion d'essere. Non capisco perchè, se la comunione familiare li ha acquistati, con lo spirito di aumentare il patrimonio della comunione stessa, che è inalienabile, indivisibile, eccetera, se ne debba consentire la libera contrattazione. Noi dobbiamo piuttosto incoraggiare l'ampliamento del patrimonio di queste comunioni familiari, anzichè consentire la libera contrattazione dei beni acquisiti dopo una certa epoca.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Vi sono anche esigenze turistiche che completano l'attività agro-silvo-pastorale, e quando esse non vanno ad intaccare, non tanto il patrimonio, ma l'esistenza delle aziende, mi pare si possa consentire l'alienazione di certi beni.

P R E S I D E N T E . Vedo anche io una obiezione a questa prima parte del comma, perchè evidentemente con questa norma noi sottrarremmo una parte dei beni, cioè quelli acquistati dopo il 1952, alla disciplina che sarà stabilita dalla legge regionale.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Non insisto per il mantenimento della prima parte del comma, ma una ragione c'è. In montagna è certamente necessario tenere il più possibile unito il patrimonio e costituire aziende agro-silvo-pastorali. Però, poichè non è possibile vivere solo con l'agricoltura, è necessario dare anche un certo spazio alle attività turistiche.

P R E S I D E N T E . Nel comma precedente è stabilito che previa autorizzazione ministeriale i beni possono essere destinati ad attività turistica, purchè si sostituiscano con terreni a scopo forestale. Questo vuol dire che la comunione, se aliena un fondo per scopi turistici, deve, con il ricavato, acquistare un altro fondo in modo da mantenere il patrimonio inalterato. È un criterio che mi pare molto giusto seguire.

B E N E D E T T I Togliamo allora l'ultimo comma.

L U S O L I . Si potrebbero togliere le parole: « Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione » e lasciare: « La legge regionale determinerà », eccetera.

V E R O N E S I . Io penso che nella stesura del testo che stiamo esaminando si sia tenuto conto del fatto che dal 1952 in poi, da parte di queste comunioni si è cominciato ad avere la prospettiva di uno sviluppo turistico, con, ad esempio, la possibilità di impiantare funivie, seggiovie, eccetera. Cioè, a partire dal 1952, determinate comunioni possono avere venduto dei beni che avevano, mettiamo, una funzione tecnico-forestale o altra simile, indirizzandosi verso determinati acquisti, anche a prezzi talora abbastanza elevati, per acquisire in partenza la proprietà di certi capisaldi da utilizzare dal punto di vista industriale e turistico. Questo, secondo me — almeno secondo quanto mi risulta dalla mia esperienza professionale di avvocato — deriva dall'impostazione voluta dal 1952, cioè gli acquisti dal 1952 non sono stati fatti per la destinazione originaria di avere la legna, eccetera; ma sono stati comprati, ad esempio, determinati caposaldi, che sono quelli della funivia, e via di seguito.

P R E S I D E N T E . Senatore Lusoli, insiste nella sua proposta di soppressione delle prime due righe di questo comma?

L U S O L I . Non ne faccio proposta formale.

P R E S I D E N T E . L'articolo 20, allora, resta invariato. Bisognerebbe soltanto sostituire, nel secondo comma, la parola: « ministeriale » con l'altra: « regionale » e, nel terzo comma, le parole « dal Ministero dell'agricoltura » con le altre: « dall'Autorità forestale della Regione ».

Metto ai voti questi due emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 20 che, con gli eemndamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 20.

(*Patrimonio*)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

(*È approvato*).

Per quanto concerne l'articolo 21, ritengo che debba essere soppresso, perchè sostituire le parole: « del Ministero dell'agricoltura » con le altre: « della Regione » sarebbe pleonastico e, nello stesso tempo, non si può lasciare l'attuale dizione.

Metto ai voti, quindi, l'articolo 21.

(*Non è approvato*).

Anche l'articolo 22 dovrebbe essere soppresso perchè il suo contenuto è stato incorporato nell'articolo 19.

Metto ai voti l'articolo 22.

(*Non è approvato*).

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far osservare che, in base alla legislazione vigente per la montagna, esistono consorzi di bonifica zootecnica e consorzi di difesa idraulica. Quindi anche l'articolo 23, a mio avviso, dovrebbe essere soppresso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23, di cui l'onorevole rappresentante del Governo ha proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, riprendiamo adesso in esame l'articolo 17 che era stato temporaneamente accantonato per attendere il senatore Veronesi, che sapevamo interessato al problema.

In sua assenza, senatore Veronesi, è stato fatto presente che la questione è reale, importante, tale che la sua esistenza non può essere negata, ma che sarebbe più opportuno includerla nella legge-quadro sulla caccia, la cui preparazione — come lei sa — è già in corso da parte della Commissione. Per tale motivo è stata proposta la soppressione dell'articolo 17, così come è stato fatto per il successivo articolo 18 riguardante le riserve naturali. Questo perchè nell'articolo 11 è stato già approvato un emendamento che prevede anche la costituzione di riserve naturali, mentre la loro regolamentazione viene rinviata alla legge-quadro per i parchi nazionali, anch'essa in corso di preparazione.

V E R O N E S I . Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei e gli onorevoli colleghi per la particolare sensibilità dimostrata nei miei riguardi e colgo l'occasione per spendere qualche parola a favore della mia tesi. Ritengo, infatti, che l'articolo

17 debba essere mantenuto, basandomi su una mia esperienza decennale nel settore.

Il fine ispiratore di mantenere un minimo di presenza umana nelle valli montane, in particolare in quelle collinari e nei luoghi dove non c è vocazione turistica, non si può realizzare se non si creano aziende silvo-pastorali che abbiano un minimo di efficienza economica.

E vero, come ho letto nei suoi princìpi ispiratori, che la comunità dovrebbe pagare un *quid pluris* perchè determinate persone che si trovano in situazioni di particolare disagio possano permanere in quei determinati luoghi. Io però sono molto perplesso circa il modo come pagare questo *quid pluris* e la mia ricerca è stata sempre quella di vedere da che cosa possa essere costituito, anche perchè noi sappiamo che per quanto concerne gli interventi diretti, o per contribuzione o per particolari mutui, quello che lo Stato e le regioni possono fare è sempre molto poco rispetto alle fortissime esigenze che vi sono *in loco*. E quando determinate provvidenze vengono emanate a carattere generale con finanziamenti sperequati, creano reattività che finiscono per essere negative perchè le poche persone che vengono aiutate appaiono privilegiate o quasi.

Per quanto concerne le aziende silvo-pastorali ritengo (questo per mia esperienza e in relazione soprattutto all'Appennino) che le prospettive di evoluzione riguardino gli allevamenti zootecnici da carne, perchè nel quadro europeo è inutile pensare, all'infuori di alcune zone dove per particolari situazioni il latte viene trasformato in formaggio, che si possa competere con altri Paesi europei favoriti da madre natura per particolari condizioni che noi non abbiamo.

Ritengo anche (e me ne sono reso conto partecipando alla conferenza di Verona, l'Eurocarne) che il problema fondamentale, il più difficile da risolvere, non investa tanto la questione dei suini o degli ovini-caprini, non investa tanto la questione agricola o vinicola nel cui ambito con una certa organizzazione improvvisamente si può trovare una certa soluzione, ma investa la questione dei bovini, perchè purtroppo sappiamo che, pur arrivando all'*optimum* di un vitello per ogni vacca, una vacca, come massimo, potrà dare nel corso della sua vita sette, otto vitelli, non di più, anche in relazione alle possibilità ambientali di allevamento, di pascolo eccetera.

Non voglio comunque dilungarmi oltre sull'argomento, sembrandomi di avere sufficientemente motivato la mia richiesta, perchè, attraverso le risorse possibili per lo sfruttamento dell'attività venatoria, talune aziende silvo-pastorali possano conseguire dei redditi addizionali.

P R E S I D E N T E . Ritengo che le considerazioni del senatore Veronesi potranno senz'altro essere tenute presenti durante la discussione del disegno di legge-quadro sulla caccia. Oggi, comunque, dobbiamo procedere nell'esame del provvedimento, ricordando che, tra l'altro, è già stato soppresso l'articolo 18, concernente analoga materia.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Concordo con le parole del Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*Non è approvato*).

(*La seduta è sospesa alle ore 19,10 e viene ripresa alle ore 19,55*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame del Titolo V, concernente le agevolazioni fiscali. Sarei però dell'opinione di riprendere la denominazione primitiva del testo prevenutoci dall'altro ramo del Parlamento e cioè « Disposizioni varie e norme finanziarie ». La Sottocommissione, come gli onorevoli colleghi sanno, ha predisposto due versioni dell'articolo relativo in particolare alle agevolazioni fiscali; la prima delle due versioni riproduce quasi integralmente il testo dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati, salvo una aggiunta di cui parleremo in seguito, mentre nella seconda versione il primo comma è sostituito dal seguente: « Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà esistenti, sono soggetti

all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e sono esenti dai diritti di voltura ». Vorrei pertanto sapere dall'onorevole relatore qual è la versione che la Sottocommissione intende sottoporre alla approvazione della Commissione.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* La seconda versione è indubbiamente più estensiva; pertanto, poichè il nostro scopo è soprattutto quello di riunire il più possibile le proprietà fondiarie in montagna, se l'onorevole rappresentante del Governo non avesse dificoltà al riguardo, preferirei che venisse approvata tale versione.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 24 proposto dalla Sottocommissione (modificandosi soltanto il primo comma dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati) è quindi il seguente:

Art. 24.

(*Agevolazioni fiscali*)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà esistenti, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e sono esenti dai diritti di voltura.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi a condizione che le eventuali suddivisioni o frazionamenti, a giudizio della competente autorità forestale, non abbiano a danneggiare l'ambiente naturale e non presentino inconvenienti per l'assetto idrogeologico.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

SEGNANA. Come è noto, la scorsa settimana è stata approvata in modo definitivo dalla Camera dei deputati la legge delega per la riforma tributaria: non sono pertanto ancora trascorsi i 280 giorni concessi al Governo per l'emanazione dei decreti delegati relativi. Ora, come componente della Commissione finanze e tesoro, ho avuto modo a suo tempo di partecipare all'approfondita discussione che qui si è svolta in occasione dell'esame di quella legge, anche a proposito di agevolazioni fiscali del tipo considerato dal presente disegno di legge; mi domando pertanto, approvando oggi le disposizioni in questione, quali implicazioni queste potrebbero avere nei confronti di una legge che non ha avuto ancora la sua applicazione. In particolare, all'articolo 7 di tale legge, dove si parla espressamente della disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, eccetera, è detto tra l'altro: « la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al n. 1), e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative o loro consorzi, nonchè di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici ».

È evidente quindi che quanto stabilito nell'articolo 7 della legge delega per la riforma tributaria ha indubbiamente una notevole attinenza con i trasferimenti trattati dall'articolo 24 del disegno di legge in esame. Inoltre, l'articolo 9, sempre della legge delega per la riforma tributaria, riguarda la disciplina di tutte le esenzioni, le agevolazioni e i regimi sostitutivi che sono stati finora previsti in varie leggi.

Ritengo quindi che sarebbe forse opportuno sentire in proposito il parere di un esperto in materia: non vorrei infatti che si andasse a legiferare in questo momento in modo contrastante con una legge delega che non è stata ancora attuata dal Governo. Dico questo non per porre degli ostacoli, ma evidentemente per dare un contributo che ci permetta di emanare un provvedimento veramente valido.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Non mi pare però che dagli articoli citati dal senatore Segnana si possa dedurre che gli stessi concorrano a determinare un concetto diverso da quello che noi intendiamo stabilire nel presente provvedimento. Direi anzi che, proprio per la presenza nell'articolo 7 di quel richiamo ai trasferimenti, sarebbe opportuno mantenere la formulazione proposta dalla Sottocommissione.

PEGORARO. Debbo dire che, in effetti, condivido le perplessità che sono state qui manifestate: vi è da considerare però che la legge delega di riforma tributaria prevede comunque delle agevolazioni per quanto riguarda i trasferimenti nel caso di proprietà dei fondi rustici. Pertanto si potrebbe eventualmente dire: « Nei territori montani i trasferimenti ... usufruiranno delle riduzioni previste dalla legge delega per la riforma tributaria ».

PRESIDENTE. Questo è troppo generico ed ovvio.

PEGORARO. Non vedo come si possa decidere diversamente, dato che non sono stati ancora emanati i decreti delegati di cui trattasi.

PALA. Vorrei far rilevare che noi stiamo discutendo su un testo che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che, quindi, ha avuto in quella sede, oltre che la sanzione di quel ramo del Parlamento, anche un parere, che presumo favorevole, del Governo. Ora, con l'approvazione della seconda versione dell'articolo 24 proposta dalla Sottocommissione, si vengono ad estendere le facilitazioni previste, oltre che alle aziende a conduzione silvo-pastorale di nuova formazione, anche a quelle esistenti, sempre allo scopo di accorpare o arrotondare dette proprietà; pertanto, il fatto che i decreti delegati in questione non siano stati ancora emanati in questo momento non ci deve preoccupare. Se infatti il presente provvedimento sarà definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della loro approvazione, tutto ciò che di esso dovrà decadere decadrà naturalmente per la emanazione successiva di disposizioni in contrasto. Mi pare quindi che le perplessità manifestate dal senatore Segnana in questo momento non possano impedirci di approvare un testo di questo genere.

PRESIDENTE. Concordo con la opinione testè espressa dal senatore Pala. È vero infatti che ci potremmo trovare in contrasto, approvando queste disposizioni, con situazioni che si verranno a verificare in avvenire, ma è anche vero che in quel caso le disposizioni di questo provvedimento che fossero in contrasto con quelle della legge-delega verrebbero a cadere dato che è solo quest'ultima che ha valore. Sono del parere quindi che nulla ci impedisca in questo momento di approvare un articolo così formulato, il quale, ove venisse preso in considerazione dai successivi decreti delegati per la specificazione e la conferma delle norme in esso contenute, ci permetterebbe di raggiungere proprio l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Appunto per questo non so, quindi, se non ci convenga maggiormente mantenere il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento che — come è stato già rilevato — ha già avuto un'elaborazione più approfondita.

SCARDACCIONE. A me pare invece che, se si accetta il principio che è pos-

sibile legiferare su questo argomento, sia preferibile approvare la seconda versione dell'articolo proposto dalla Sottocommissione.

S E G N A N A . Per quanto mi riguarda, mantengo le perplessità che ho in precedenza manifestate. Mi sembra infatti che scompaginare, con una impostazione in un certo senso contraddittoria, tutta una materia che è stata oggetto di approfondite discussioni presso le rispettive Commissioni finanze e tesoro sia al Senato che alla Camera dei deputati, in un momento in cui ancora non si è avuta l'attuazione della legge delega di riforma tributaria, sia del tutto inopportuno. Mi asterrò pertanto dalla votazione.

P A L A . Desidero richiamare l'attenzione del senatore Segnana sul fatto che il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento ha già avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Il punto delicato sta proprio in questo: mentre cioè il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento ha avuto l'assenso della Commissione bilancio, lo stesso non si può dire del nuovo testo proposto dalla Sottocommissione. Su di esso pertanto sarà necessario richiedere un ulteriore parere, cosa questa che, soprattutto in considerazione dell'urgenza che riveste l'approvazione di questo provvedimento, ci dovrebbe indurre ad approvare l'articolo nel testo che riproduce l'articolo 12 già approvato dalla Camera. Faccio inoltre presente che la Sottocommissione ha proposto, al penultimo comma del testo dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati, la seguente aggiunta: « a condizione che le eventuali suddivisioni e frazionamenti, a giudizio della competente autorità forestale, non abbiano a danneggiare l'ambiente naturale e non presentino inconvenienti per l'assetto idro-geologico » Si tratta di una aggiunta a parer mio quanto mai opportuna, che tra l'altro non ha alcuna incidenza dal punto di vista finanziario. Non si può comunque fare a meno di rilevare che mentre il criterio adottato è indubbiamente buono, la sua applicazione pratica presenterà delle difficoltà insuperabili. Non vedo infatti come sarà possibile procedere agli accertamenti necessari in caso di piccole proprietà. Si tratta di una bellissima intenzione, che non sarebbe facile attuare praticamente; ci sono altri mezzi da usare e anche se un'ipotesi del genere potesse essere ora prevista per le zone montane, in ogni caso anche a tali zone andrebbero estese le norme generali sul riordinamento e la ricomposizione fondiaria, di cui la nostra Commissione dovrebbe occuparsi al più presto.

D E L P A C E . Io insisto nel dire che dovremmo inserire quella modesta aggiunta cui abbiamo già accennato.

P R E S I D E N T E . Mi chiedo se sia opportuno inserirla, stanti le varie difficoltà e in particolare stante il rischio di far pesare soprattutto la tassa di successione sulle piccolissime proprietà. Non credo del resto che con questo sistema noi impediamo il dissesto o il frazionamento eccessivo. Sarei, dunque, del parere di mantenere l'articolo così come è stato trasmesso dalla Camera.

L'ultimo comma diceva: « Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano », e in tale articolo 8 qui richiamato era compreso l'esonero dal pagamento di tutti i contributi unificati agricoli.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Sarebbe bene specificare: « all'intero territorio montano determinato dalla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Debbo però far osservare che dovremmo sentire il parere della Commissione bilancio a proposito di queste ulteriori agevolazioni fiscali. Quindi, per evitare ciò, lascerei il testo così come ci è pervenuto dalla Camera, mantenendo anche l'intestazione del titolo come segue: « Disposizioni varie e norme finanziarie ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24, nel seguente testo che corrisponde, salvo una lieve modi-

ficazione, al testo dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati:

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE
E NORME FINANZIARIE

Art. 24.

(*Agevolazioni fiscali*)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

(*È approvato*).

Il senatore Scardaccione propone l'inserimento del seguente articolo:

Art. 24-*bis*.

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 991, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ».

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

S C A R D A C C I O N E . Nella legge n. 205 facemmo inserire, quasi all'unanimità, il seguente comma: « Il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in base ai provvedimenti della Cassa per il mezzogiorno, destinerà 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili, asili, strade di collegamento... strade di importanza primaria, acquedotti, campi sportivi, cimiteri, ambulatori, linee elettriche... nei comuni manifestanti particolare depressione con speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 ». Naturalmente il testo intendeva riferirsi a tutti i comuni montani, nessuno escluso, senonchè i revisori della Cassa per il mezzogiorno hanno inteso il testo nel senso che i finanziamenti possono essere concessi solo per le opere di quei comuni montani che sono particolarmente depressi; si sono così venute a creare due categorie, quella dei comuni che sono finanziati e quella dei comuni che non lo sono. Si è dato il caso di due comuni limitrofi, tutti

e due montani, uno dei quali si è visto assegnare il finanziamento di un progetto per una strada perchè dichiarato di particolare depressione da una vecchia disposizione della Cassa per il Mezzogiorno, e l'altro, invece, se lo è visto respingere perchè non era considerato particolarmente depresso.

Aggiungo, inoltre, che nell'articolo 16 dell'ultima legge sulla Cassa per il Mezzogiorno abbiamo precisato di comune accordo che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che verranno trasferite alle Regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4, per almeno 600 miliardi di lire da impegnare con priorità per l'intervento straordinario in agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205. Il disegno di legge che oggi stiamo esaminando è scarso di mezzi finanziari e la suddetta legge ci consente di far affluire verso i comuni montani quelle risorse che noi stessi abbiamo detto di destinare in quella direzione.

In particolare, poi, il secondo comma dell'articolo da me proposto prevede che le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge n. 205 devono essere considerate a totale carico dello Stato. I soliti revisori hanno distinto dicendo che il totale carico poteva essere accettato per le fognature, gli acquedotti, ma non per i campi sportivi, le strade interne dei paesi, eccetera. Per queste ultime voci il finanziamento, secondo costoro, deve essere al 50 per cento a carico dei comuni e al 50 per cento a carico della Cassa, ma quando noi abbiamo preparato il disegno di legge era nostra intenzione far finanziare tutto a totale carico dello Stato.

P A L A . Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Scardaccione, ma poichè esistono anche leggi successive alla legge n. 991 riterrei opportuno aggiungere al primo comma le parole: « e successive integrazioni e modificazioni ».

P R E S I D E N T E . A mio parere sarebbe sufficiente dire soltanto « ...a norma della presente legge ». L'articolo 2 del disegno di legge in esame, infatti, riconferma pienamente la legge n. 991 del 1952, nonchè quelle successive del 1965, quelle delle regioni a statuto speciale e così via.

S C A R D A C C I O N E . Va bene, sono d'accordo.

P A L A . Anche io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Con questa piccola modifica al primo comma, vale a dire con la soppressione delle parole « e della legge 25 luglio 1952, n. 991 », poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Scardaccione, di cui ho dato testè lettura, e che sarà preceduto dalla rubrica: « Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord ».

(*È approvato*).

Desidero, ora, illustrare un mio emendamento tendente ad inserire un nuovo articolo, concernente la redazione della Carta della montagna. La Carta della montagna era indicata in quell'articolo 3, che poi abbiamo soppresso, come un documento di carattere amministrativo; d'altro canto si sente il bisogno, proprio ai fini della pianificazione e della ripartizione dei fondi, di avere al più presto una Carta della montagna nella quale, sia pure in linea di prima approssimazione, vi sia il rilevamento della situazione attuale. La cosa è possibilissima a farsi servendosi della interpretazione e della lettura di determinati documenti, delle fotografie aeree, delle carte geologiche, delle carte dell'Istituto centrale di statistica e dei dati dello stesso Istituto.

Il testo che io propongo è il seguente:

Art. 24-*ter*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con le Regioni, appresterà entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili.

B R U G G E R . Non sono favorevole all'uso dell'espressione « d'accordo con le Regioni »; è forse preferibile dire « su proposta delle Regioni »; accordo sta per intesa, e tutti, per esperienze trascorse, conosciamo il significato di questa intesa!

P R E S I D E N T E . Ma la Carta della montagna è una fotografia dello stato attuale della montagna, non è una carta-programma, e quindi si parla di accordo nel senso di collaborazione e di studio. Possiamo dire: « sentite le Regioni ».

D E L P A C E . Io mi permetto di dire che bisogna accorciare i tempi; deve servire anche alle Regioni...

P R E S I D E N T E . Stabiliamo allora « entro un anno », d'altra parte fin dal 1970 se ne è parlato e discusso a lungo anche nella Commissione De Marchi; ci affideremo alla tecnica degli istituti competenti perchè si tratta di sovrapporre alle fotografie la carta delle strade dell'Istituto geografico militare; si tratta di sovrapporre la carta geologica per rilevare i dissesti ed altri dati del genere; cosa questa che si può eseguire anche in un anno di tempo. Anche io pertanto sarei favorevole ad una riduzione del termine: si dovrebbe allora dire: « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Si deve inoltre aggiungere: « nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche e idraulico-forestali già in atto ».

B R U G G E R . Sono sempre alquanto perplesso sull'opportunità della espressione « d'accordo con le Regioni ».

P R E S I D E N T E . Potremmo sostituirla con l'altra « in collaborazione ».

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'accordo.

B R U G G E R . Anche io ritengo che questa dizione possa essere accettata.

B E N E D E T T I . Nel prospettare questo tipo di carta della montagna si chiama giustamente in causa il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Mi chiedo però se in questo caso anche il Ministero dei lavori pubblici non abbia una certa competenza per alcuni particolari settori. Sarebbe forse opportuno pertanto aggiungere « di concerto con il Ministero dei lavori pubblici ».

P R E S I D E N T E . A me pare che sia una proposta senz'altro accettabile. Si dovrebbe allora dire: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, in collaborazione con le regioni (o « sentite le regioni »)... ».

P A L A . Faccio notare agli onorevoli colleghi che in materia di regioni il termine normalmente usato e indubbiamente più appropriato è: « d'intesa con le regioni ».

P R E S I D E N T E . L'intesa però, a mio avviso, è richiesta nel caso in cui si tratti di attuare qualcosa: ma questo non è il nostro caso. In questo caso infatti si tratta solo di preparare un documento. Il testo dell'articolo, preceduto dalla rubrica: « Carta della montagna » dovrebbe pertanto essere il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche e idraulico-forestali in atto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25 nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 25.

(*Autorizzazione di spesa*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 1 miliardo per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (ad enti diversi dalle Comunità montane) in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, lire 750 milioni per l'esercizio 1973 e lire 750 milioni per l'esercizio 1974;

3) lire 74 miliardi e 500 milioni per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle comunità montane previsti dall'articolo 4 in ragione di 21 miliardi e 500 milioni per il 1972, lire 26 miliardi e 500 milioni per il 1973, lire 26 miliardi e 500 milioni per il 1974. Di tali somme lire 4 miliardi saranno destinate per il 1972 alla redazione del piano di sviluppo di zona, di sviluppo urbanistico e di difesa del territorio e lire 7 miliardi per i contributi alle comunità montane di cui all'articolo 4, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1972, lire 2 miliardi e 750 milioni per il 1973 e lire 2 miliardi e 750 milioni per il 1974;

4) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1 miliardo e 500 milioni sarà destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1 miliardo e 500 milioni per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

5) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio 1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974 per gli interventi di cui all'articolo 18 (riserve naturali);

6) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974;

7) lire 500 milioni ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 11 per la costituzione del demanio forestale.

Ora, evidentemente, l'entità della spesa, anche se modesta, non può essere modificata trattandosi di un dato di fatto ormai acquisito. Al contrario sarà necessario aumentare lo stanziamento previsto per la carta della montagna, che, così come è ora concepita, verrà a costare molto di più. Inoltre, in considerazione della struttura che è stata data al provvedimento e data la limitatezza dei fondi a disposizione, sarebbe a mio avviso più opportuno stabilire che vi sono alcune attività che restano al Ministero dell'agricoltura per le materie di sua competenza, tra le quali la redazione della carta della montagna, eccetera, per le quali viene riservata una certa somma, mentre un altro fondo particolare (vedremo poi di quale entità) viene assegnato alle regioni senza alcuna specificazione: saranno infatti i piani di queste ultime, attenendosi al piano generale, che dovranno stabilire il modo in cui tale fondo dovrà essere ripartito. Questo significherebbe semplificare e, nello stesso tempo, effettivamente passare alle Regioni, oltre che il potere legislativo e il potere deliberativo, come abbiamo fatto per le altre materie, anche il potere di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari. Ma il problema è delicato e bisogna sentire il pensiero del Governo.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A questo riguardo farei delle obiezioni a quanto il Presidente propone, non perchè dal punto di vista teorico non sia giusto, ma perchè vi sono esigenze di carattere pratico e contingente; così, per esempio, alla Camera, dopo

aver lungamente discusso, abbiamo creato una norma speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, però abbiamo anche lasciato una voce per 30 miliardi, per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica montana, che continua a far capo al Ministero, non perchè non vogliamo che questi denari vadano alle Regioni, ma perchè se non facessimo così correremmo il rischio di lasciare il Ministero senza nessun mezzo per alcune esigenze che invece sono vive e reali. D'altra parte ci sono opere pubbliche di bonifica montana, d'interesse nazionale, che rimarranno di competenza dello Stato, senza contare, poi, che vi sono opere in corso di esecuzione. Penso che non vi sia una grossa preoccupazione al riguardo, perchè il decreto delegato trasferisce solo alcune opere alle Regioni, e quindi parte della somma probabilmente passerà alla diretta responsabilità delle Regioni, ma parte rimarrà allo Stato. Inoltre i finanziamenti sono disposti per tre anni, trascorsi i quali torneremo sulla materia, quindi noi oggi non pregiudichiamo il principio che queste somme per competenza vanno alle Regioni. Se ci comportassimo diveramente correremmo il rischio, siccome la procedura per la costituzione della comunità montana sarà laboriosa, di lasciare senza aiuti immediati le popolazioni montane. Quindi alla Camera, poichè il principio regionalista nessuno lo vuole contestare, è stata fatta una transazione tenendo conto di certe esigenze contingenti. Sarà certamente necessario rivedere qualche punto; per esempio, a proposito della somma di 5 miliardi per le riserve naturali, bisognerà decidere a chi affidare la competenza della spesa relativa. Inoltre bisognerà far menzione dei 2 miliardi per contributi previsti all'articolo 4 che abbiamo accantonato; è vero che i consorzi di bonifica montana passano alla competenza della Regione, ma è vero anche che vi sono competenze inderogabili. Facciamo quindi in modo di non disperdere un'esperienza preziosa, acquisita in numerosi anni, così che le Regioni abbiano sotto la propria giurisdizione enti vivi e non morti. Mi permetto, dunque, di suggerire, pur con le modificazioni necessarie, di mantenere un'articolazione che, su per giù, rispecchi quella della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Vorrei integrare il mio precedente intervento. Riconosco la veridicità di quanto il sottosegretario Venturi ha detto; indubbiamente esiste un periodo di passaggio nel quale tutte le opere in corso dovranno essere completate e consegnate alle Regioni. È evidente che se la consegna avviene subito, anche il finanziamento relativo deve essere immediatamente trasferito, ma in caso di ritardo è opportuno che un fondo per queste opere resti al Ministero.

Per concludere non ci resta che vedere se il fondo di 74 miliardi e mezzo può essere ampliato ulteriormente. Anzitutto con i 5 miliardi e mezzo del quinto comma può arrivare a 79 miliardi e mezzo e con i 500 milioni dell'integrazione del finanziamento per la costituzione del demanio forestale a 80 miliardi. Non sappiamo ancora se potremo tener conto dei 2 miliardi per contributi previsti in favore di enti diversi dalle Comunità montane; non possiamo anticipare oggi il risultato della discussione sulla legge-delega. Dunque ritengo che grosso modo possiamo contare su una cifra di 80, 85 miliardi.

A questo punto però tengo a dire che dobbiamo rispettare lo spirito della legge, così come abbiamo cercato di fare in diverse occasioni, eliminando le specifiche indicazioni di trasferimento. Non dobbiamo parlare ad esempio di 4 miliardi da destinare alla redazione del piano di sviluppo edilizio-urbanistico e così via, ma soltanto del trasferimento nella sua globalità.

B E N E D E T T I . Pongo due questioni. La prima sull'entità del finanziamento. Lei, signor Presidente, dice che questo argomento è stato risolto, noi invece a questa dimensione non lo riteniamo assolutamente risolto. Non possiamo rifare qui il discorso drammatico fatto ieri in sede di Commissioni 9ª e 8ª riunite. Lo riprenderemo in Aula. Per mettere la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità, presentiamo comunque un emendamento che modifica il periodo cui si riferisce lo stanziamento di 116 miliardi, riducendolo a soli due anni. Propo-

niamo cioè di sostituire alle cifre « 1972-1974 » le altre « 1972-1973 », in maniera da lasciare inalterata la somma stanziata, che non potremmo modificare senza il consenso della Commissione bilancio.

Una seconda questione riguarda la ripartizione della spesa. Noi temiamo che l'attuale formulazione, come ha già rilevato il collega Del Pace, confermi il principio della doppia programmazione nelle zone montane. Pertanto, vorrei formulare un emendamento che tenda ad attribuire alle regioni la ripartizione dei fondi, specificando che debbono essere destinati ai piani di sviluppo, ai contributi alle Comunità montane, alle opere pubbliche, eccetera; e ciò in coerenza con quanto anche lei, più volte, signor Presidente, ha sostenuto.

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare, circa la prima questione, che se dovessimo adottare l'emendamento proposto, che tende a ridurre a due anni il periodo cui si riferisce lo stanziamento, dovremmo chiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio. Quanto allo stanziamento, in sede di discussione generale tutti abbiamo convenuto sulla sua limitatezza e sul fatto che esso deve essere destinato non alle opere di bonifica montana, per le quali occorrono fondi molto più cospicui, ma deve essere destinata essenzialmente (anche se a questo scopo è pur sempre inadeguato) alle opere di sviluppo economico e civile.

Questi sono i princìpi emersi dalla discussione generale, che abbiamo raccomandato al relatore di esporre a nome di tutta la Commissione.

Circa la seconda proposta, debbo dire che condivido la sua impostazione perchè corrisponde al pensiero da me più volte espresso. Tuttavia mi rendo conto che, anche se, secondo l'impegno del Governo (che faremo di tutto perchè sia mantenuto), con il 1° gennaio certi poteri verranno trasferiti integralmente alle Regioni, è da considerare che il passaggio di tutte le pratiche attualmente nelle mani delle amministrazioni centrali alle Regioni richiederà un certo tempo, per cui quelle particolarmente relative ad opere che si stanno eseguendo o i cui progetti sono già pronti, subirebbero dei ritardi.

Io sarei pertanto propenso a precisare che le somme riservate allo Stato sono da destinarsi alle opere in corso o già progettate che debbono essere senz'altro, d'intesa con le Regioni, realizzate con la massima sollecitudine. Oltre, ritengo che sia pericoloso andare.

S C A R D A C C I O N E . Proporrei che il Presidente stendesse l'emendamento nel senso ora indicato e che su di esso si votasse.

P A L A . Vorrei chiedere dei chiarimenti. Nel testo dell'articolo in esame troviamo, al punto 1): « lire 1 miliardo per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 ». Ora, a quali attività ci si riferisce?

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Alla carta della montagna.

P A L A . Ma allora perchè al punto 6) troviamo di nuovo la carta della montagna?

P R E S I D E N T E . I 3 miliardi del punto 6) riguardano le spese generali per l'applicazione della legge, compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna. Io però destinerei tutta la cifra alla carta della montagna.

P A L A . Al punto 2) troviamo 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 ad enti diversi dalle comunità montane. Ora, noi abbiamo cancellato tutto questo, quindi questi 2 miliardi li recuperiamo.

Sarei comunque d'accordo sull'emendamento proposto dal Presidente.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* I 2 miliardi si riferiscono all'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

P A L A . Allora bisogna modificare perchè non è più articolo 4. Bisogna indicare quali sono questi enti diversi dalle comunità montane. Per il resto sono d'accordo con quanto detto dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne questi 2 miliardi, si tratta di una voce che deve uscire da qualche altra parte. Questo, infatti, è un provvedimento per le comunità montane.

D E L P A C E . Signor Presidente, per sostenere l'emendamento presentato dal senatore Benedetti a nome del nostro Gruppo ed anche perchè sia motivo di riflessione per tutti noi desidero sottolineare quanto segue: ci siamo impegnati lungamente per apportare modifiche migliorative alla legge sulla montagna (e questo non perchè non potessero essere apportate anche dalla Camera, ma in quanto, come giustamente affermato dal Presidente all'inizio della discussione, questa nuova impostazione è dovuta al fatto che oggi le posizioni delle Regioni sono molto più chiare, gli enti regionali iniziano a funzionare e quindi la legge sulla montagna può di fatto acquistare un nuovo volto e tener conto di questa nuova realtà. Ed alcune di queste cose sono state affermate nel provvedimento, anche se non completamente; c'è l'articolo 4 nel quale si dice che le regioni operano in direzione della montagna programmando, approvando i programmi, finanziando (si è detto anno per anno) gli stralci di lavoro, ma poi qui si viene a sostenere che, essendoci alcune opere iniziate che dovrebbero essere finanziate, è necessario lasciare almeno una parte dello stanziamento alla disponibilità del Ministero (si è parlato di 30 miliardi che, niente di meno, devono essere spesi in tre anni). Questo, evidentemente, vuol dire lasciare in sospeso una delle questioni fondamentali; inoltre si verrebbe a creare subito una disparità perchè, intanto, di questi 30 miliardi una parte deve essere senz'altro data alle cinque Regioni a statuto speciale.

Ora, mentre nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno abbiamo tenuto conto di tali questioni e sembra che le regioni meridionali non ne abbiano risentito e non abbiano protestato per questo, quando arriviamo invece alla questione della legge sulla montagna e alla destinazione di questi fondi diciamo: stiamo attenti; vediamo che cosa verrà fuori! Nonostante, ripeto, questo principio sia stato da noi già sancito nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno.

Io credo, perciò, che sia una questione di scelta, di stabilire se si vuole o non si vuole andare avanti in questa direzione. Io avrei capito se qualcuno avesse detto: lasciamo una parte di questi 30 miliardi per un pronto intervento immediato, ma diamo tutto il resto. Non dobbiamo dimenticare che il Ministero dell'agricoltura deve spendere ancora tutta una parte degli stanziamenti previsti dal decretone, nonchè una parte degli stanziamenti previsti nel Piano verde n. 2 per la politica montana, per l'anno 1970, che sono stati accreditati soltanto il 28 luglio. Non è vero, quindi, che il Ministero non abbia i fondi per fare interventi immediati. Questi denari, d'altra parte, saranno a disposizione tra sei mesi, se tutto va bene; ma bisogna fare miracoli! Che cosa ci impedisce allora di dire che questi fondi devono andare tutti alle Regioni? Credo che su questo punto ci si debba assolutamente mettere d'accordo.

S E G N A N A . Signor Presidente, dalla discussione che è avvenuta nell'ambito dei Gruppi di maggioranza mi sembra sia emerso, alla fine, un orientamento che porterebbe alla proposta di un emendamento all'articolo in discussione. Tale emendamento riguarderebbe un fondo da lasciare alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che potrebbe individuarsi in 30 miliardi per il finanziamento di opere di bonifica montana e in un miliardo per la redazione della carta per la montagna. Gli altri 85 miliardi dovrebbero essere destinati alle regioni e, in questo caso, sarebbero da ripartire nel seguente modo: 24 miliardi 170 milioni a carico dell'esercizio 1972; 30 miliardi 415 milioni a carico dell'esercizio 1973 e 30 miliardi 415 milioni a carico dell'esercizio 1974.

Questo dovrebbe essere, a mio giudizio, l'emendamento, se si conviene sull'opportunità di mantenere il fondo per la bonifica montana.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* I miliardi per

la carta della montagna sono 3 o 4; 2 miliardi, ai sensi dell'articolo 4, sono destinati ad enti diversi dalle comunità montane, cioè dovrebbero servire, praticamente, per il funzionamento degli uffici dei consorzi di bonifica.

S E G N A N A . Per quanto concerne i fondi che vengono lasciati alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anch'io condivido il parere che è stato espresso, cioè che si tratta di fondi non del tutto certi, perchè in sede di emanazione dei decreti (e l'ho potuto constatare nella Commissione che si occupa delle questioni regionali) vi sono notevoli decurtazioni dei rispettivi capitoli dei singoli Ministeri. Anche per questi fondi, quindi, il decreto delegato prevederà la relativa decurtazione.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con questi decreti si possono trasferire varie materie e quindi toccare anche capitoli. Però, nell'ipotesi che si manifestino esigenze immediate, noi chiediamo che vi sia questa disponibilità.

D E L P A C E . Ma le esigenze immediate non le coprirete in questo modo, onorevole Sottosegretario; le dovete coprire con i denari che il Ministero già ha.

S C A R D A C C I O N E . Riferendomi alla considerazione fatta dal collega Del Pace, cioè di regolarsi in questo campo nella stessa maniera con cui ci si è regolati per la Cassa per il Mezzogiorno, desidero fare presente che proprio ieri sera, nel corso di una discussione che ha avuto per oggetto proprio questo argomento, mi sono dovuto convincere ad accettare la soluzione di lasciare un fondo al Ministero dell'agricoltura proprio per analogia con quanto è avvenuto per la Cassa per il Mezzogiorno. Al riguardo infatti si osservò che le Regioni, per redigere i progetti speciali e per poterli mettere in movimento, avrebbero avuto bisogno di almeno due anni. La stessa cosa si può dire in questo caso: per fare i piani zonali delle comunità montane occorrerà molto tempo. Parliamoci con estrema franchezza: prima di un anno una comunità non si organizza; le stesse Regioni adesso si vedranno arrivare molti compiti, ma non hanno ancora i quadri del personale, non hanno il gruppo dei dirigenti, e così via. Molteplici quindi saranno le difficoltà che si incontreranno. In questa situazione, se noi lasciamo una parte di questi fondi al Ministero perchè si possa provvedere al completamento delle opere che sono già in corso, non credo che facciamo un torto alle Regioni.

D E L P A C E . E tutto questo deve essere fatto per tre anni?

S C A R D A C C I O N E . Ma si tratta di 30 miliardi per tutto il territorio nazionale! Del resto i progetti si fanno nel primo anno; si destinano i fondi e non se ne parla più.

D E L P A C E . Lei sa che non è vero, senatore Scardaccione.

C I P O L L A . Il Ministero non fa progetti.

S C A R D A C C I O N E . Li riceve dalle comunità montane. Il Ministero ne ha ricevuti già una quantità infinita e non li può finanziare perchè non ha i mezzi.

C I P O L L A . Signor Presidente, di quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario una sola cosa mi convince, cioè che vi sono progetti che hanno carattere interregionale. Per il resto tutte le opere di bonifica montana sono di competenza della Regione e posso dire, per l'esperienza che ho di una Regione che ha cominciato a lavorare prima delle altre (se bene o male, è discutibile), che l'esistenza del Ministero e della Regione contemporaneamente ha costituito un disastro, perchè si dovevano preparare i progetti, farli approvare dalla Regione; dopo di che era come se si cominciasse da capo: dovevano essere mandati infatti al Ministero, il quale doveva provvedere ad approvar-

li. Non è il Ministero a fare i progetti, come ho già detto; essendo fatti dalle Regioni i progetti devono essere esaminati ed approvati dalle regioni stesse.

Quindi di tutta la parte di competenza delle Regioni non deve rimanere nulla.

Si obietta che provvederà il decreto delegato. Ma, intanto, esso non è ancora vigente: l'andiamo elaborando un po' per volta ed ancora non sappiamo quale ne sarà il risultato definitivo. Quindi l'affermazione che una decisione debba essere presa in sede regionale e poi in sede nazionale mi sembra azzardata: sappiamo qual è stata la tragedia della Sicilia, della Sardegna, e successivamente del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; se la questione assumerà un carattere nazionale si avrà una duplicazione di controlli burocratici, il che ha rappresentato appunto una delle cause del fallimento di cui sopra.

Sarebbe pertanto opportuno approvare un articolo senza finanziamenti dettagliati. La somma di 30 miliardi di lire, rispetto alle necessità della montagna, è irrisoria: non ripartiamola, dunque, in mille rivoli, ma stabiliamo che è destinata interamente alle Regioni, aggiungendo che nel bilancio annuale dello Stato sarà previsto quanto servirà alla realizzazione di progetti interregionali, anno per anno.

La burocrazia non vuole cedere neanche una minima parte del suo potere; bisogna allora prima chiedere quali siano i progetti e in quanto tempo si possano approvare e porre in esecuzione — poichè siamo stanchi di decidere stanziamenti che poi rimangono a residuo — e quindi lasciare la possibilità, per i progetti a carattere interregionale, di decidere anno per anno. Ma non lasciamo una disposizione indiscriminata, altrimenti giungeremo ancora una volta ad una soluzione all'italiana di fronte al primo contrasto di interessi; il che sarebbe indubbiamente lesivo per la dignità del Parlamento. Ciò che compete alle Regioni lo lasciamo alle Regioni; per la parte di competenza dello Stato si provvederà, come ho detto, annualmente, con legge di bilancio ad integrare le varie necessità.

B E N E D E T T I . Vorrei che fossero messi in votazione i miei emendamenti, tendenti a ridurre in due esercizi la somma prevista ora per tre esercizi e ad assegnare integralmente la somma.

P R E S I D E N T E . Non ho nulla in contrario, ma è necessario un nuovo parere della 5ª Commissione, in merito; e, per fare ciò, sarà necessario sospendere la discussione.

Questo per il primo emendamento. Il secondo invece non riveste alcuna difficoltà trattandosi di un emendamento che prevede una diversa ripartizione dei finanziamenti nei confronti delle Regioni.

Chiedo pertanto al senatore Benedetti se insiste sul suo primo emendamento.

B E N E D E T T I . Insisto, perchè ritengo che investa una questione di estrema importanza.

P R E S I D E N T E . In questo caso, però, dovremo sospendere la seduta e chiedere, come dicevo, un ulteriore parere alla Commissione bilancio, in quanto la sua approvazione farebbe sorgere problemi di copertura finanziaria.

P A L A . A mio parere, si tratta di un emendamento improponibile. Siamo tutti d'accordo infatti sulla necessità di concludere questa sera stessa la discussione del disegno di legge; proporre un emendamento di questo tipo significa invece rimandarne l'approvazione a chissà quando.

B E N E D E T T I . In effetti, è una verifica della maggioranza quella che io chiedo con la presentazione di questo emendamento. Se infatti gli onorevoli colleghi si ritengono soddisfatti di quanto previsto nel testo in esame, sono perfettamente in grado di respingere la mia proposta: al contrario, se fossero d'accordo nel ritenerla valida, a me pare che varrebbe veramente la pena di richiedere il relativo parere alla Commissione bilancio, anche ritardando di una settimana l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il fatto è che non si tratta di un rinvio di una settimana, ma di un rinvio alle calende greche che comporterà conseguenze non facilmente valutabili. Comunque, se insiste non ci rimane che mettere ai voti l'emendamento.

B E N E D E T T I . Di fronte all'evidente imbarazzo della maggioranza rispetto alla necessità di affrontare una scottante questione di scelta politica, abbiamo il buon senso di ritirare l'emendamento. Abbiamo tuttavia cercato in tutti i modi di farvi comprendere che prevedere un finanziamento di questo genere alla base di questo tipo di legge sulla montagna è assolutamente insensato.

P R E S I D E N T E . Questo abbiamo già avuto modo di esaminarlo in sede di discussione generale: ricordo però al senatore Benedetti che alla sua conclusione abbiamo anche raccomandato all'onorevole relatore, senatore Mazzoli, di mettere in particolare evidenza nella sua relazione il fatto che i fondi messi a disposizione sono del tutto insufficienti e vanno pertanto concentrati nelle opere di sviluppo economico e sociale.

La concentrazione dei finanziamenti nell'arco di un biennio, come proposto dal senatore Benedetti, comporta per altro un rinvio di cui non vedo l'opportunità, soprattutto ove si consideri che finora si è proceduto in pieno accordo anche se tra notevoli difficoltà.

B E N E D E T T I . Come ho già detto, ritiro il primo emendamento. Mantengo invece il secondo tendente a sostituire al primo comma il testo, dopo le parole « ripartita come segue », con il seguente:

«1) lire 112.500 milioni alle regioni, in ragione di 56.250 milioni per il 1972 e 56.250 milioni per il 1973 per il fondo speciale ai fini della redazione e attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle comunità previsti dalla presente legge e per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni;

2) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge, ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1.500 milioni per l'esercizio 1972 e 1.500 milioni per l'esercizio 1973 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento presentato dal senatore Benedetti.

(*Non è approvato*).

Giunti a questo punto, ritengo però che dopo le osservazioni fatte dal sottosegretario Venturi sia necessario modificare comunque il testo.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Suggerirei la seguente ripartizione: 80 miliardi per il fondo speciale per le regioni; 30 miliardi per le opere pubbliche e per la bonifica montana; 2 miliardi per gli uffici dei consorzi di bonifica delle comunità montane; 4 miliardi per le spese generali e per la carta della montagna.

P R E S I D E N T E . Potremmo riprendere in considerazione la mia proposta, eventualmente apportandovi degli arrotondamenti, e cioè stabilire 85 miliardi per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane previste dall'articolo 5 da ripartire tra le Regioni secondo il disposto del comma quinto dello stesso articolo della presente legge; lire 28 miliardi da costituire come fondo provvisorio per il finanziamento delle spese generali e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in atto, sino a quando (invece che « in attesa ») le disposizioni del decreto delegato definiscano i criteri di ripartizione; lire 3 miliardi per la carta della montagna prevista all'articolo 25.

S C A R D A C C I O N E . Tre miliardi per la carta della montagna mi sembrano un po' troppi.

P R E S I D E N T E . Forse anche 2 sono sufficienti. Possiamo allora prevederne 86 per il fondo speciale da ripartire, mentre amministrati dal Ministero sarebbero 30 miliardi in quanto oltre ai 28 miliardi da costituire come fondo provvisorio per il finanziamento delle spese generali, eccetera, vi sono da considerare i 2 miliardi per la carta della montagna che è di competenza sempre del Ministero.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mantengo la mia proposta: 80 miliardi per il fondo speciale per la realizzazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, 30 miliardi per il finanziamento delle opere, 4 miliardi per le spese generali e per la Carta della montagna, 2 miliardi per i contributi previsti dall'articolo 4 della legge n. 991.

P R E S I D E N T E . Senatore Venturi, vorrei dire che per il Ministero 2 o 3 miliardi in più non significano gran che. Evidentemente un rapporto di 86 miliardi su 116, fra i fondi assegnati alle Regioni e lo stanziamento complessivo previsto dal provvedimento al nostro esame, è molto ridotto e preoccupante anche dal punto di vista politico.

Comunque, riguardo alla distribuzione tra le diverse voci, penso sia molto meglio anche per il Governo (il quale può rivolgersi ad altre fonti: quelle del piano ordinario, del piano verde, e al residuo) non creare il fondo provvisorio; il Governo infatti ha una maggiore libertà di coprire con queste somme le spese per alcune opere anzichè per altre e quindi l'unica raccomandazione che possiamo fare è che si tratti sempre di spese generali o di opere in corso e di particolare urgenza. Parlare di opere pubbliche di bonifica montana significa usare un termine molto generico e non vorrei che con il termine opere di bonifica si intendessero opere idrauliche alle quali sono destinati altri fondi e altri ancora stiamo cercando di procurare con la legge Lombardi. Le necessità più immediate, nello spirito di questa legge, sono rappresentate dalle opere civili o dalle opere stradali, essenziali per le regioni montane anche se non hanno carattere di opere di bonifica.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Insisto: e i 2 miliardi previsti dall'articolo 4?

P R E S I D E N T E . Saranno coperti. Si possono aggiungere le parole « spese generali per i contributi e opere . . . ».

D E L P A C E . I contributi li devono dare le Regioni.

P R E S I D E N T E . Non lo sappiamo. Il fondo speciale deve servire nel periodo di trasferimento dei poteri alle Regioni, periodo che può durare anche un anno. Abbiamo tempo fino al 1972 e gli agricoltori avranno bisogno di contributi.

L U S O L I . Vorrei intervenire a questo punto non perchè pensi di cambiare le cose, ma per richiamare l'attenzione dei colleghi circa la coerenza con quello che abbiamo detto finora: e cioè abbiamo molte volte ribadito che questi fondi sono del tutto insufficienti di fronte ai problemi della montagna, ai bisogni e ai problemi in sospeso per mancanza di fondi.

Abbiamo detto ancora che il problema della bonifica montana dovrà essere oggetto di discussione e di definizione in sede di emanazione dei decreti delegati. È una questione che deve essere definita, anche se a me sembra, sia per l'impostazione che è stata data agli schemi dei decreti delegati sia per le opinioni emerse qui, che vi sia una certa volontà di lasciare la materia della bonifica montana nelle mani dello Stato anzichè trasferirla alle Regioni.

Da parte nostra vi è la convinzione (e lo stesso Presidente ha mostrato di condividerla) che tale materia debba andare alle Regioni. Comunque, se ora vogliamo fare il discorso delle opere urgenti, ebbene io proporrei di ridurre (senza andare alla Commissione bilancio, chè non abbiamo bisogno di farlo) da 30 a 10 miliardi il fondo per le opere di bonifica montana e di aumentare il fondo per lo sviluppo delle Co-

munità montane. Altrimenti tutto quello che abbiamo detto viene in gran parte a cadere.

Pregherei i colleghi di voler esaminare attentamente il punto.

P R E S I D E N T E . Risponderei a nome della maggioranza della Commissione, la quale ha solo l'intenzione — l'abbiamo constatato durante tutto il corso della discussione — di accelerare il processo di trasferimento alle Regioni. È evidente che non è nella nostra competenza decidere su questioni che sono da esaminarsi da parte della Commissione appositamente costituita. Noi ci possiamo augurare che le cose vadano in una determinata maniera piuttosto che in un'altra. C'è nella maggioranza di noi una convinzione, direi, regionalistica e siamo molto speranzosi nei risultati del lavoro della Commissione intercamerale. Ma non possiamo anticipare qui nulla.

Mettere i 30 miliardi in un fondo provvisorio, da amministrarsi da parte del Ministero dell'agricoltura, significa due cose: primo, che se il decreto delegato recepisce le nostre tesi sul totale passaggio alle regioni della materia, c'è pur sempre un periodo di tempo (da sei mesi a un anno o più) durante il quale è fondamentale che si possano spendere delle somme per le opere più urgenti. Secondo, che se i tempi venissero ulteriormente accelerati, dato che il fondo è provvisorio, esso può anche essere trasferito immediatamente alle Regioni per la parte residua che non fosse stata ancora spesa.

Noi non vogliamo fare due politiche. La Commissione tutta è stata, direi, concretamente realistica nel chiedere che si spendano queste somme il più presto possibile perchè si sa, tra l'altro, che solo quando i fondi sono esauriti esiste la possibilità di ottenerne di nuovi, dimostrandone la necessità. Questi 116 miliardi sono un'inezia, lo riconosciamo, ma dobbiamo comunque utilizzarli e al più presto, e ciò è possibile solo costituendo un fondo provvisorio e specificando che le somme sono destinate ad opere in corso o estremamente urgenti.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io mi rimetto alle decisioni della maggioranza della Commissione. Per quanto riguarda la formulazione, vorrei suggerire anzitutto di vedere se le parole « fondo provvisorio » sono esatte. Circa la destinazione, bisognerà specificare se si tratta di spese per le opere pubbliche, per le bonifiche, eccetera. Altrimenti può accadere che i decreti relativi all'erogazione dei fondi per i detti scopi non vengano registrati.

D E L P A C E . Noi ci siamo espressi chiaramente per la soluzione di lasciare alle Regioni il compito di dare i contributi.

P R E S I D E N T E . Ma i contributi devono essere erogati immediatamente per le opere più urgenti. Se il trasferimento della materia alle Regioni avviene con ritardo, ciò non potrà verificarsi.

S C A R D A C C I O N E . Potremmo parlare di un fondo unico anzichè provvisorio.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo. La dizione potrebbe essere: « Fondo unico per il finanziamento delle spese generali attinenti alla presente legge ».

S C A R D A C C I O N E . Aggiungerei « con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » e specificherei le diverse destinazioni, in modo che la Corte dei conti non abbia difficoltà.

P R E S I D E N T E . Se i colleghi sono d'accordo, l'articolo potrebbe essere così formulato:

Art. 25.

(*Autorizzazione di spesa*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-74 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni se-

condo il disposto del quinto comma dello stesso articolo della presente legge, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore, fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni, secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna, di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36,055 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35,055 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Riserva di investimenti pubblici*)

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sarà destinata a favore dei territori montani, oltre alle somme previste dall'articolo 25, una aliquota non inferiore al 35 per cento di ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo, dello sport, dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni.

B E N E D E T T I . Non si può includere anche l'edilizia abitativa?

P R E S I D E N T E . L'edilizia abitativa rientra nella legge sulla casa.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Il Governo è delegato, entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

Il terzo comma dell'articolo, recante una delega al Governo, è improponibile in sede redigente.

Metto pertanto ai voti l'articolo 27, nel testo formato dai primi due commi di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

P A L A . Signor Presidente, desidero proporre un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. 27-*bis*.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale cui il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti ed enti di interesse forestale istituiti a norma delle leggi regionali.

Il motivo è il seguente: quando entrò in vigore la legge sulla montagna, la n. 991, la Ragioneria generale dello Stato eccepì che, avendo le Regioni a statuto speciale competenza primaria in materia di agricoltura, non spettava loro alcun finanziamento sulla legge menzionata. Da allora in poi in tutte le leggi concernenti materia di agricoltura è stata sempre inserita una norma analoga a quella da me presentata. Tra l'altro, all'articolo 3, che noi abbiamo già approvato, è detto: « ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale ».

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il riferimento alle Regioni a statuto speciale è chiaro. In tutte le leggi abbiamo sempre fatto riferimento alle Regioni in genere, oppure, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, alla Regione e alle province autonome di Trento e Bolzano.

P A L A . Proprio per questo, a mio avviso, l'emendamento da me proposto è necessario. Avendo detto, infatti, all'articolo 3: « ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale », seguendo la linea di interpretazione della Ragioneria generale dello Stato, si potrebbe ritenere che è tutta materia di cui si può discutere.

S C A R D A C C I O N E . Desidero far rilevare che dire: « il Ministro per l'agricoltura assegnerà » non è esatto, perchè non è il Ministro che assegna ma il CIPE.

D E L P A C E . Si potrebbe dire: « che concorreranno alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 5 ».

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli colleghi consentono, in attesa che si trovi una più esatta formulazione di questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pala, sarei del parere di accantonarlo momentaneamente e di passare all'ultimo articolo del provvedimento. Ne do lettura:

Art. 28.

Ai fini di una sollecita applicazione della presente legge, in attesa della costituzione della Comunità e dell'approvazione dei piani di sviluppo, i finanziamenti di cui al punto 3) del precedente articolo 25 vengono annualmente ripartiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tra le Regioni in relazione alla superficie dei territori montani e al grado di dissesto idrogeologico, alla popolazione dei rispettivi territori e alle condizioni economico-sociali.

Le Regioni con criteri analoghi a quelli contenuti nel precedente comma ed in relazione all'importanza e all'urgenza delle opere provvedono a finanziare i progetti di massima che verranno presentati entro il 30 settembre di ogni anno dalle Comunità montane, dai Consigli di valle e dai Consorzi di comuni operanti nelle zone montane.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi permetto di far rilevare che tutto ciò non ha nulla a che vedere con il Ministero del tesoro perchè il capitolo è iscritto nel bilancio dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E . A mio avviso tutto l'articolo 28 non ha ragione di sussistere.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, desidero farle rilevare che l'onorevole relatore aveva formulato questo articolo sulla base di una preoccupazione; cioè, avvenuta la ripartizione al momento dell'approvazione della legge secondo le procedure dell'articolo 5, si attribuiscono i fondi alle Regioni. Ma c'è l'ipotesi delle comunità montane che stanno elaborando i piani di sviluppo: in quell'anno alla montagna non arriva una lira; c'è l'ipotesi della comunità montana che non riesce, per comprovati motivi, a redigere il piano di sviluppo. Allora, di fronte alla preoccupazione che vi siano comunità montane che per due, tre anni non avranno una lira, non si può stare inerti; è necessario risolvere il problema.

Per questo motivo ho formulato un articolo che vi leggo: « Le Comunità montane per l'anno in cui è in corso di studio il piano quinquennale di cui all'articolo 5, primo comma della presente legge, hanno facoltà di presentare un programma di opere e di interventi da eseguirsi nella zona di loro competenza riguardanti i settori dell'agricoltura, della zootecnia, della viabilità rurale, della distribuzione e provvista di acqua potabile per le frazioni montane, dell'artigianato, del turismo e dell'industria, dei servizi igienico-sanitari.

Il programma viene trasmesso al Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere approvato dal medesimo entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Il Consiglio regionale, ricorrendo comprovati motivi che rendano impossibile alla comunità montana di adempiere al compito di presentare il piano pluriennale nel tempo previsto dall'articolo 5, primo comma, può concedere una proroga non superiore ad un anno. Nel caso previsto dal presente comma, in sostituzione del piano, la comunità montana elabora e presenta al Consiglio regionale un programma di opere, come previsto dal primo comma del presente articolo ».

P R E S I D E N T E . In tal modo risulterebbe usurpato il potere delle regioni. Personalmente ritengo che si tratti di un articolo da proporre in sede di legge regionale e non in questa sede.

B E N E D E T T I . Le norme fin qui approvate stabiliscono che le regioni approviano i piani di sviluppo; ma se i piani di sviluppo non sono ancora pronti, alla montagna che cosa arriva?

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo è un incentivo a non fare le comunità . . .

B E N E D E T T I . Può accadere che il piano non sia pronto.

P R E S I D E N T E . Che il problema esista non v'è dubbio, ma la sua risoluzione è di competenza delle Regioni.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Noi abbiamo previsto dei tempi per la determinazione dei territori montani e per la predisposizione dei piani, che possono essere finanziati solo quando sono approvati; cosicchè ci troveremmo nella condizione che le comunità per due anni non potrebbero avere un fondo.

P R E S I D E N T E . Tenendo conto di tale esigenza non farei una norma troppo analitica contenente ogni dettaglio qui indicato, ma userei la seguente formulazione:

Art. 28.

Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

D E L P A C E . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'artico-

lo nella formulazione di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

P A L A . Prima dell'articolo ora approvato ne andrebbe inserito un altro del seguente tenore, poc'anzi accantonato:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pala.

(*È approvato*).

Ricordo agli onorevoli colleghi che, in sede di coordinamento finale del disegno di legge, andrà modificata la numerazione degli articoli, e dovranno essere anche integrati o modificati alcuni riferimenti ad altri articoli, contenuti nel testo delle disposizioni approvate.

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che la Commissione dà mandato al senatore Mazzoli di presentare all'Assemblea la relazione e il testo del provvedimento.

La seduta termina alle ore 22,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI